

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Appello nominale — Sorteggio degli uffizi — Congedi — Lettera del sindaco di Torino relativa alla festività dello Statuto — Seguito della discussione generale del progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna — Discorso del deputato Depretis in opposizione del medesimo — Discorsi in difesa, dei deputati Oitana, Guglianetti relatore, e del ministro guardasigilli — Repliche — Osservazioni del deputato Boggio e del deputato Michelini G. B. — Si approva la seconda parte di una risoluzione proposta dal deputato Boggio, e si respingono la prima e la terza — Rigetto di un articolo proposto dal deputato Borella per un prestito obbligatorio — Approvazione dell'articolo 1 con emendamento del deputato Boggio, degli articoli 2 e 3 — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GRIXONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione:

6469. 12 cittadini esercenti lo smercio da confettiere, generi coloniali, spiriti e liquori, nella città di Carignano, si rivolgono alla Camera per ottenere abolito il diritto di visita, al pagamento del quale vanno soggetti, a termini del disposto dell'articolo 134 delle regie patenti 16 marzo 1849.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi (1).

(Segue l'appello nominale.)

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Ricci — *Vice-presidente*, Cavallini Gaspare — *Segretario*, Monticelli — *Commissario per le petizioni*, Gallo.

UFFICIO II. *Presidente*, Cavour Gustavo — *Vice-presidente*, Marrè — *Segretario*, Bianchetti — *Commissario per le petizioni*, Franchi.

UFFICIO III. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Montagnini — *Segretario*, Cotta-Ramusino — *Commissario per le petizioni*, Guglianetti.

UFFICIO IV. *Presidente*, Farini — *Vice-presidente*, Depretis — *Segretario*, Castagnola — *Commissario per le petizioni*, Grixoni.

UFFICIO V. *Presidente*, Brofferio — *Vice-presidente*, Beolchi — *Segretario*, Bayno — *Commissario per le petizioni*, Chiapusso.

UFFICIO VI. *Presidente*, Sappa — *Vice-presidente*, Rignon — *Segretario*, Cays — *Commissario per le petizioni*, Astengo.

UFFICIO VII. *Presidente*, Battazzi — *Vice-presidente*, Buffa — *Segretario*, Mazza — *Commissario per le petizioni*, Bottero.

La Camera non essendo in numero, il nome degli assenti sarà stampato nella gazzetta ufficiale (1).

Il deputato Guillet scrive chiedendo un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

(È accordato.)

Il deputato Torelli chiede pure un congedo di dieci giorni per urgenti affari di famiglia.

(È accordato.)

Il deputato Laurenti-Roubaudi scrive che per affari di famiglia è costretto di partire per Nizza. Non avendo notificato quanto tempo gli occorrerebbe per provvedere ai suoi affari, parmi che gli si potrebbe pure accordare un congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

Il sindaco della città di Torino scrive:

« La funzione religiosa per la ricorrenza del X anniversario dello Statuto avrà luogo, a termini della legge, domenica 9 dell'imminente maggio, sotto il peristilio del tempio della Gran Madre di Dio, alle ore 9 1/2 antimeridiane.

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al presente appello nominale pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 3 maggio 1858 è il seguente:

Alfieri, Alvigini, Annoni, Avondo, Bertoldi, Bixio, Bo, Bolmida, Brofferio, Buraggi, Gaboni, Capra, Casaretto, Cassinis, Castellani-Fantoni, Cavour Camillo, Centurione, Chiapusso, Chiò, Correnti, Corsi, Cossato, Costa Antonio, D'Alberti, De Andreis, De Bosses, De la Fléchère, De Martinel, Fara Gavino, Farina, Galvagno, Gastaldetti, Guirisi, Jacquemoud, Lachenal, La Marmora, Lanza, Malan, Mamiani, Mari, Mellana, Menabrea, Michelini Alessandro, Miglietti, Minoglio, Moia, Mollard, Mongellaz, Negroni, Negrotto, Pareto Domenico, Pareto Lorenzo, Parodi, Pescatore, Petitti, Pistone, Sanna, Sineo, Solaroli, Spinola Domenico, Spurgazzi, Tecchio, Valerio.

« Il sindaco sottoscritto prega la S. V. illustrissima onde voglia avere la compiacenza di renderne partecipi i signori deputati, e di significare loro che vi sarà un apposito locale per tutti gli onorevoli membri che bramassero prendervi parte.

« Pregiasi in pari tempo lo scrivente di annunziare alla prelodata S. V. illustrissima, che si terrà ad onore di ricevere nel palco del municipio, situato a sinistra della loggia reale, tutti quei signori deputati, i quali desiderassero recarsi a vedere le corse di cavalli che verranno eseguite sulla piazza d'armi nei giorni di domenica e martedì 9 e 11 del prossimo venturo maggio, alle ore 5 pomeridiane, pregandola a volere destinare all'ingresso del suddetto palco un'ora prima, chi sia in grado di conoscere tutti i membri di codesta Camera.

« Accolga la S. V. illustrissima, ecc.

« Firmato: NOTTA. »

(Il processo verbale è approvato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO
ALLA CASSA ECCLESIASTICA PEL PAGAMENTO
DEGLI ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna pel 1858.

Darò innanzitutto lettura dell'emendamento stato annunziato ieri dal deputato Borella nel suo discorso, e stato poi deposto al banco della Presidenza.

Esso è del tenore seguente:

« Art. 1. È autorizzato un prestito obbligatorio sino alla concorrenza di lire 751,409, da esigersi proporzionatamente dagli enti morali designati dall'articolo 25 della legge 29 maggio 1855, ed eccedenti il reddito netto di lire 5000. »

La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. L'onorevole relatore della Commissione ha indicato che uno dei sette commissari fu dissenziente e non potè consentire nel voto dei suoi colleghi per la approvazione di questo progetto di legge. Io sono il commissario dissenziente; rappresentai in seno della Commissione il II ufficio, e ne ho difeso il voto: mi trovo quindi nella necessità di dare qualche spiegazione alla Camera.

Io sostenni nel II ufficio e in seno alla Commissione non essere nè giusto, nè necessario che si continuasse nel sistema di fare prestiti alla Cassa ecclesiastica. Non ho intenzione di estendermi molto per giustificare la mia opinione; tuttavia i miei ragionamenti non potranno sempre mantenersi nella questione del prestito strettamente considerata.

Per verità io non ho molta speranza che le mie opinioni possano prevalere; basta che io mi guardi intorno e consideri lo stato dei partiti e le loro manifeste con-

vinzioni, per persuadermi facilmente che, se è dissenziente il Ministero, probabilmente dissentiranno anche i deputati che difendono la sua politica. D'altra parte questo progetto è di tal natura che non potrà, se non molto difficilmente, venire oppugnato dai deputati che seggono alla destra della Camera; onde è che pur troppo fin d'ora io devo rassegnarmi a vedere la mia proposta sostenuta da pochi. Tuttavia, avvezzo come sono già da molti anni a difendere insieme ai pochi quello che mi pare giusto ed utile al paese, seguirò, senza esitare, la mia consueta via anche in questa circostanza.

Il principale motivo, lo dico schiettamente, pel quale io crederei necessario che la Camera usasse in questa circostanza di una salutare severità, il principale motivo, dico, io lo desumo dalle condizioni delle finanze del paese.

Io non voglio dipingermi troppo oscuro l'orizzonte dinanzi; non voglio esagerare oltre misura le tristi condizioni delle finanze nostre, nè voglio dire che ci siano pericoli così gravi, così irrimediabili, così imminenti, così formidabili, come forse da taluno si crede; nè voglio sostenere che sia senz'altra discussione necessario di mettere una barriera di bronzo tra le deliberazioni del Parlamento e l'esecuzione di qualunque grande opera o di qualunque straordinaria spesa, senza distinguerne nè la natura, nè l'importanza, nè l'utilità, nè gli interessi superiori che la consigliano.

Io non vado sino a questo punto; ma dico che, allorchè noi ci vediamo costretti a conservare alcune imposte, come la personale e mobiliare, la quale, non giova dissimularlo, va a colpire i contribuenti non solo nel superfluo, ma in quello che deve ritenersi strettamente necessario, ed anzi discende fino alla miseria; quando abbiamo un'imposta, e siamo costretti di mantenerla, quella delle gabelle accensate, la quale presenta l'assurdità economica di percuotere la materia tassabile là dove non esiste, perchè molti anni di crittogama l'hanno distrutta, noi possiamo avere qualche apprensione e dubitare se il nostro assetto finanziario sia lodevole.

Vi ha di più: quando noi manteniamo (e saremo costretti a mantenere ancora per parecchi anni) un altro ramo di reddito, il quale non in altro consiste che nel fare fruttare a vantaggio dello Stato una delle più ree passioni della razza umana, quella del giuoco, Dio buono! io credo che, finchè si mantiene il lotto, tutti quanti dobbiamo sentire nell'intimo dell'animo il dovere di andare molto cauti e guardinghi in fatto di finanze.

A ciò si deve aggiungere che noi vediamo dai rendiconti pubblicati per cura del Governo, che le rendite dello Stato, se non tutte, in parte almeno presentano una diminuzione considerevole; noi vediamo anche che le condizioni economiche del paese, se in generale non sono state turbate come in altri luoghi, tuttavia non si possono dire prospere. Noi ci troviamo sotto il pericolo, che preoccupa molti, della mancanza di uno dei principali prodotti, il prodotto serico.

Signori, quando le imposte sono quali io le venni accennando, e i redditi dello Stato e la generale produzione

si presentano sotto apparenze così poco confortevoli, noi dobbiamo confessare schiettamente e senza reticenze che la nostra posizione finanziaria non è bella, e se ci si presenta un modo, semplice, facile, sicuro, il solo sicuro per la Camera elettiva di sollevare in parte i pesi che stanno a carico dell'erario pubblico, il qual modo consiste nel ricusare lo stanziamento di una spesa quando non la si creda consigliata da una utilità evidentissima, da una necessità assoluta; quando troviamo di potere usare questo rimedio, io credo che sia proprio la circostanza in cui dobbiamo farne uso.

Io ho esposto quale è la principale considerazione che mi ha preoccupato e che mi impedisce di dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Dico poi che trovo questo sistema di prestiti alla Cassa ecclesiastica, e in generale, e nel caso speciale di questo progetto, nè giusto nè necessario. Io, per dimostrare che questo sistema non è fondato sulla giustizia, non verrò facendomi qui espositore e propugnatore di dottrine che io professo, ma che riconosco troppo lontane dalle opinioni che prevalgono nella maggioranza di questa Camera; piglierò i miei argomenti da uomini assai moderati e da atti che appartengono alla Legislatura precedente, e che io devo presumere siano conformi alle opinioni ed alla maniera di vedere degli uomini che reggono attualmente la cosa pubblica.

Fu già un tempo, e non è lontano, nel quale l'opinione pubblica, espressa coi molti e diversi organi legali e costituzionali del paese, domandava varie riforme, e fra esse l'incameramento dei beni ecclesiastici. Questo concetto passò nei laboratorii governativi e si manifestò in questa Camera trasformato in quello di una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici; e dopo qualche tempo si rese concreto sotto forma di un progetto di legge. Nel 1854, chi allora teneva i sigilli dello Stato, l'onorevole Rattazzi, presentava un progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi; ed allora in quel progetto, nei motivi che lo precedettero, il ministro ne esponeva distintamente il concetto. Asserivasi allora dal Governo, che in seno al Parlamento e fuori lamentavasi che, a fronte di un Asse ecclesiastico molto considerevole, le finanze fossero obbligate ancora a sopperire alle spese del culto.

Questo è, nei rapporti della finanza, il concetto sostanziale che informò quella legge. L'intento finale della legge (sono ancora parole di quella relazione) si è che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione, ai bisogni del clero. Dicevasi ancora che le provvigioni che si presentavano erano assai temperate ed improntate di quella moderazione che deve presiedere alle civili riforme. Adunque io mi valgo e ricorro a concetti, come invoco espedienti e dottrine che sono temperate, piene di moderazione, e tali che il Governo deve esso stesso confessare, riconoscere e professare.

Più esplicitamente, o signori, l'idea che informava

quella prima legge era fatta manifesta dalla relazione della Commissione della Camera. Questa relazione esponeva alcuni fatti ed alcune opinioni che io pregherei la Camera a volermi permettere di richiamare alla sua memoria. Molte volte giova di ricordare il passato, perchè vi sono momenti nei quali pare che il passato si dimentichi, pare che più non esista.

Nella relazione adunque si diceva che la rendita dell'Asse ecclesiastico si valutava a lire 17,189,406; e poi si aggiungeva: « Però questa somma è ancora molto al disotto del vero, perchè la rendita dei beni stabili fu divisata soltanto sulla base dei catasti, le altre rendite si appoggiano alle consegne fatte dalle stesse manimorte, e per molti casi si hanno già argomenti per ritenerle inferiori al vero loro ammontare.

« A petto di ciò il bilancio dello Stato fu finora aggravato della somma di lire 921,875 per supplementi di congrua ai parroci, di lire 751,419 per le decime del clero di Sardegna, e di altre lire 150,000 per altri oggetti ecclesiastici e pensioni vitalizie.

« Il suddetto Asse capitalizzato al 4 per cento dà un valore capitale di lire 429,735,150. La detta rendita supera di lire 339,406 il prodotto della imposta prediale inscritta sul bilancio dello Stato, tanto per i beni rurali, che per i fabbricati di terraferma e della Sardegna. E, supponendo questo corrispondente al 10 per cento del prodotto reale dei beni stabili, la rendita suddetta a servizio del culto ascenderebbe a più di un decimo del totale del prodotto di tutti i beni rurali e di tutti i fabbricati dello Stato. Essa poi è più che quadrupla di tutte le rendite dedicate nel Belgio allo stesso oggetto, ed iscritte sul bilancio di quello Stato, poco dissimile dal nostro in popolazione ed in estensione, sebbene superiore in ricchezza.

« Oltreciò hannovi enti ecclesiastici straordinariamente ricchi, ed altri altrettanto poveri e mancanti di mezzi di una onesta sussistenza.

« Abbiamo parecchi vescovadi che oltrepassano le lire 100,000 di rendita, e ciascuno dei quali ha perciò quasi altrettanto quanto tutti i vescovi del Belgio riuniti insieme, più del doppio dell'assegnamento dell'arcivescovo di Parigi, nove volte l'assegnamento ordinario degli altri vescovi della Francia. Però alcuni vescovadi hanno una rendita che giunge appena alle lire 10,000 e che per alcuno è anche minore.

« Da un altro lato, sopra un numero totale di 4031 parrocchie, nel mentre che ne abbiamo non poche con una rendita eccedente le lire 5000 e che giunge sino alle lire 13,000, ve ne sono 2315 la cui rendita non giunge alle lire 1000, e per la massima parte di esse non giunge neppure alle lire 500. Difatti lo Stato, non ostante un sì pingue Asse ecclesiastico, ha stanziato sino all'anno corrente la somma di lire 921,000 a carico dei contribuenti, solo per pagare supplementi di congrua a codesti parroci che avevano una rendita inferiore alle lire 500. A tanti parroci posti in tali strettezze si debbono aggiungere molti vice-parroci e coadiutori i quali trovansi quasi tutti nella più deplorabile miseria.

« Noi crediamo che non vi abbia alcuno, per quanto egli sia propenso a favorire i possedimenti delle manimorte, ed in ispecie degli stabilimenti ecclesiastici, il quale possa dubitare che codesti risultamenti non persuadano la necessità urgente di un provvedimento per parte della podestà civile entro la sfera della di lei competenza. »

È l'onorevole relatore di quella Commissione finiva il suo rapporto dicendo a nome della Commissione: « Noi siamo finalmente convinti che il paese, il quale già da alcuni anni e da varie parti domanda con mezzi legali e costituzionali assai più di quanto il progetto conceda, lo accoglierà ciò non pertanto come un vero beneficio. »

Io prego la Camera di notare in primo luogo, le opinioni sovraccitate che il Ministero non può non riconoscere come sue, ed in secondo luogo a considerare le disposizioni essenziali di questo primo progetto, le quali in fondo si riducono a due: sollevare le finanze dello Stato da ogni spesa di culto, e meglio ripartire i beni ecclesiastici al fine di provvedere di un onesto sostentamento la parte più bisognosa del sacerdozio.

Sappiamo tutti che il primitivo progetto non ottenne la sanzione degli altri poteri legislativi. Venne presentato un nuovo progetto, nel quale, per verità, si introdussero delle modificazioni importanti; però col secondo progetto fondavasi la Cassa ecclesiastica che veniva ad essere istituita per effettuare il primitivo concetto del Ministero, poichè le venne commesso dalla legge di provvedere al pagamento delle congrue, agli assegni pel clero di Sardegna, come le fu dato l'ufficio di provvedere a fare migliore la sorte dei parroci che hanno una congrua minore di lire 1000, onde fossero provveduti di un onesto e decoroso sostentamento.

Quando, o signori, io veggio un progetto di legge informato da questi principii, e considero la consistenza dell'Asse ecclesiastico, e quando veggio un provvedimento inteso nel tempo stesso a provvedere ai bisogni della società civile e a quelli del sacerdozio, io non so concepire come possiamo ritenere che la seconda legge, colla quale si volle pure provvedere a questi bisogni, siasi fatta, non perchè avesse effetto, ma perchè rimanesse lunghi anni lettera morta e sterile monumento di buona volontà.

E se in faccia a questi riflessi io pongo le condizioni della finanza dello Stato, certo non lieta, e raffronto la entità del patrimonio ecclesiastico colle somme che occorrono onde provvedere ai bisogni del culto, non posso credere, o signori, che faccia mestieri di ricorrere all'erario dello Stato e di pesare sui contribuenti onde sovvenire alla Cassa ecclesiastica.

La giustizia di un provvedimento inteso a correggere i difetti che sono nell'istituzione della Cassa ecclesiastica, mi pare troppo evidente perchè io voglia persistere su di ciò lungamente; e mi spiace veramente che il signor ministro di grazia e giustizia abbia date solo delle buone speranze tanto alla Commissione, quanto alla Camera, ma che finora non abbia annunciato nulla di chiaro e di preciso.

Egli ha detto che avrebbe studiato meglio e meditato seriamente la quistione; ha indicato anche un progetto d'unione dell'Economato colla Cassa ecclesiastica, o della Cassa ecclesiastica coll'Economato, che sarebbe meglio, semprechè i bilanci dell'Economato ed i suoi resoconti fossero sottoposti alla sanzione del Parlamento; ma, comunque, questo provvedimento è ancora allo Stato di progetto nel suo primissimo stadio, ed intanto, o signori, noi deliberiamo sul terzo prestito alla Cassa ecclesiastica.

Ho qui sott'occhio la relazione dell'onorevole mio amico Robecchi, il quale, l'anno scorso, faceva un po' di storia di questi prestiti alla Cassa ecclesiastica; egli ci faceva sapere che sul primo prestito un solo degli uffizi aveva accettato puramente e semplicemente il progetto ministeriale; che gli altri credettero ravvisarvi una contraddizione colla legge vigente. Tuttavia, siccome allora la Cassa ecclesiastica stava ordinando il suo primo assetto amministrativo, la Camera ha creduto di consentire al prestito dimandato.

Venne il secondo, e l'onorevole Robecchi ci diceva: domani i parroci e vice-parroci ci domanderanno il loro pane.

Io credo che davanti ad una simile apostrofe la Camera si arrese; e, non volendo lasciare senza sostentamento il clero numeroso di Sardegna, consentiva il prestito: ma anche nella discussione di quel progetto, che fu consentito da sei uffizi contro uno, ricusavano di aderire incondizionatamente al prestito stesso, e lo stesso onorevole Robecchi chiudeva la sua bella relazione dicendoci: sovvenite la Cassa ecclesiastica di un prestito ancora una volta.

Dopo quella volta ne venne un'altra, e pur troppo temo non sarà l'ultima; e perciò, malgrado le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, io non posso dimenticare i precedenti della nostra vita parlamentare. Io non posso dimenticare le parole colle quali l'onorevole Rattazzi, allora guardasigilli, presentava il primo progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, colle quali egli diceva che la deliberazione presa dalla Camera di sopprimere la spesa per l'assegnamento di congrue ai parroci aveva posto il Ministero nell'infelicitabile necessità di presentare quel progetto di legge; così anche in quel caso, malgrado le ripetute dichiarazioni che erano state fatte alla Camera, malgrado l'incontestato desiderio del paese, ci volle un voto riciso della Camera onde indurre il Ministero a presentare quel progetto.

Signori, certo io non posso pretendere che il signor ministro la desideri, ma credo che la Camera, in qualche caso, non fa male ad usare un po' di pressione sul Ministero. (*Bene! — Susurro al banco dei ministri*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È troppo.

DEPRETIS. Non è tanto troppo, mi perdoni; sono già passati ben molti e molti progetti senza che si facesse, non che pressione, neppure quasi opposizione. La pressione, nel caso attuale, la si prenda come una tassa di un tanto per cento, e certo sarà moderatissima.

Il Ministero in qualche caso deve desiderare di trin-

cierarsi dietro il voto della Camera, onde presentare un buon progetto di legge.

Nè ci si può opporre che sia molto difficile il formulare un progetto di legge su questa materia; a quest'ora, mercè le cure di chi ha diretto la Cassa ecclesiastica, la materia è conosciuta in tutte le sue parti, scrutata nelle sue viscere, visitata nelle sue più oscure latebre; non c'è magagna, non c'è difetto nella Cassa ecclesiastica che non siano conosciuti appunto. Così venisse in mente al Ministero di presentare alla Camera un progetto di legge, come sarebbe facile compilarlo in non molti articoli.

Il progetto potrebbe essere compilato, per esempio, a questo modo: agli articoli 1, 2, 3 (che sono i più spinosi), e all'articolo 25 (che parmi non avere dato quei frutti che la Camera si riprometteva), sono sostituiti i seguenti: e così sostituirvi articoli che si potrebbero, non dirò copiare, ma ritrarre in massima parte dal primo progetto del Ministero. In tal modo con cinque o sei articoli, e con una legge che somiglierebbe nella forma moltissimo all'ultima legge che si è votata sui giurati, e nella quale appunto non si è fatto altro se non che a tali e tali articoli sostituirne tali e tali altri (*Si ride*); in tal modo, dico, il signor guardasigilli, meglio ispirato che allora, potrebbe dire: agli articoli 1, 2, 3 e 25 della legge 29 maggio 1855 sono sostituiti i seguenti che si prenderebbero con poche variazioni, come dissi, dal primitivo progetto del Ministero, progetto questo che sarebbe facilmente eseguibile e che non incontrerebbe seria difficoltà, seppure è vero che il primo progetto rappresenta le idee del Ministero, e se il Ministero ha tuttora intenzione di farle prevalere.

Per parte mia, quantunque fautore dell'incameramento dei beni ecclesiastici, assicuro i signori ministri che, se ci presentano anche solo una riforma della Cassa ecclesiastica nel senso che ho indicato, io darò a tale progetto il mio voto favorevole non solo, ma farò propaganda fra i miei amici perchè facciano altrettanto. (*Si ride*)

Credo dunque che non si possa seriamente contestare non essere giusto che la Cassa ecclesiastica sia sovvenuta dallo Stato, massimamente quando lo Stato non si trova in troppo buone condizioni finanziarie, massime quando esso sta per contrarre un prestito di 40 milioni; fare pesare sui contribuenti, già non poco gravati, una simile spesa, quando esiste nel paese un Asse ecclesiastico così ingente, non può assolutamente credersi nè ragionevole nè giusto.

Ora mi proverò a presentare qualche argomento a difesa di un'opinione che forse l'onorevole nostro collega, che ha diretto la Cassa ecclesiastica, non potrà ammettere; dirò, cioè, che il prestito non è nemmeno necessario. Non so se riuscirò nel mio assunto, perchè, a dire la verità, alcune idee mi si presentarono alla mente dopo la discussione di ieri. Ho riveduto i documenti che ci furono notificati, e mi sono fatta un'opinione invero più favorevole sull'avvenire della Cassa; cosicchè mi accosto alle idee dell'onorevole ministro in questa

parte, ma per venire poi ad una conclusione contraria alla sua.

La Cassa ecclesiastica è uno stabilimento che, in forza della legge, ha una vita propria, un'esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato; essa è un corpo morale che esiste e deve avere mezzi di esistere per sè. Il concetto della legge, per essere ragionevole, non può essere altro che questo.

La Cassa ecclesiastica è un corpo morale affatto simile ad un'opera pia. Infatti la sua amministrazione è regolata secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nella nostra legislazione per le opere di beneficenza.

Ora, io do un'occhiata ai documenti che ci furono distribuiti, verifico la consistenza del patrimonio attuale della Cassa ecclesiastica, e trovo che l'Asse suo rileva a 42 milioni.

OLTANA. 41 milioni.

DEPRETIS. 41,402,624 76, alla quale somma è da aggiungersi un valore mobiliare complessivo di lire 624,796 35; cosicchè metto in cifra rotonda 42 milioni.

Il reddito suo ordinario calcolato nel bilancio del 1858 rileva a lire 2,564,000, lasciate le cifre minori; sono però comprese in questa cifra lire 335,000 per quote di concorso in base all'articolo 25 della legge, cosicchè il reddito patrimoniale della Cassa rileva 2,200,000 lire all'incirca.

Comincerò per notare che nel passivo del bilancio ordinario sono comprese tante pensioni vitalizie per lire 1,050,000 circa.

Nel riscontrare questa cifra, fra le spese ordinarie io non ho potuto a meno di notare che, quantunque le norme stabilite per l'amministrazione delle opere pie e le regole osservate nella compilazione dei loro bilanci, vogliano che le pensioni vitalizie debbano comprendersi nelle spese ordinarie del loro bilancio, tuttavia mi pare che questa norma, amministrativamente buona forse nella pratica comune delle opere pie, non si accorda guari coi principii delle scienze economiche, ed in una amministrazione razionale non è ammissibile.

Diceva dunque che nella parte passiva della Cassa ecclesiastica evvi un milione e 50,000 lire di reddito vitalizio, e che questa spesa la vedo classificata nelle ordinarie. Io non trovo, come dissi, ragionevole questa classificazione secondo i principii di una amministrazione bene intesa, perchè i pagamenti che si fanno in estinzione di un debito vitalizio, sono spese straordinarie che riescono a vantaggio del valore capitale dell'Asse amministrato. Ma, o signori, io trovo che questa classificazione non può dirsi nemmeno consentanea ai regolamenti in vigore per le opere pie. Infatti il regolamento del 1850 per le opere pie così classifica e definisce le spese ordinarie:

« Le spese ordinarie sono quelle che hanno un carattere permanente e che si riproducono annualmente in somme press'a poco eguali. »

Ora, possiamo noi ritenere come una spesa ordinaria che si riproduce annualmente press'a poco eguale un debito vitalizio di cui possiamo entro certi limiti calco-

lare l'immancabile decrescimento successivo? Ma, signori, quando io stipulo un contratto vitalizio, lo calcolo come una passività capitale, ed ogni annualità che io pago è una parte di debito capitale che si estingue; così il conto relativo è un vero conto di capitale e non un solo conto in interessi, vale a dire di spesa continuativa, e che si ripresenta annualmente e indefinitamente nella stessa cifra.

Questo riflesso mi faceva vedere già migliore che non paresse la condizione della Cassa, quando dovetti prendere atto delle dichiarazioni che ha fatte il signor ministro sulla condizione della Cassa ecclesiastica, che egli dice essere in condizione piuttosto prospera, massime dopo alcuni successi ottenuti nelle liti vertenti.

Le considerazioni del ministro mi venivano anche confermate sotto voce dall'onorevole ex-direttore della Cassa ecclesiastica.

OYTANA. Domando la parola.

DEPRETIS. Onde è che mi sono messo ad esaminare un po' meglio i documenti che ci furono presentati, e mi sono persuaso che la Cassa ecclesiastica è in posizione da migliorare gradatamente.

Infatti, se noi analizziamo il resoconto che ci fu presentato dalla Commissione di sorveglianza, vediamo che questa Commissione calcolava che i redditi della Cassa ecclesiastica avrebbero potuto aumentare di due milioni circa fra un certo tempo. Ed in qual modo? Coll'estinzione del debito vitalizio, colla cessazione di alcune spese, coll'aumento sopra alcuni valori capitali, ossia colla trasformazione dei valori attualmente posseduti dalla Cassa in altri valori di maggiore rendita e di più facile amministrazione.

Un aumento nella rendita della Cassa è calcolabile e prevedibile. Fatta astrazione dal vantaggio, ossia dalla minore spesa che si avrà estinguendosi annualmente una parte del debito vitalizio, si può calcolare anche un aumento di circa un milione, e la Commissione di sorveglianza dice che in quest'aumento non si tiene neppure conto del maggiore prodotto degli affittamenti e dell'aumento di reddito che deriverà dall'estinzione dei benefici semplici colpiti dalla legge.

Questi dati non sono esagerati, per quello che io credo; e che non siano esagerati, lo desumo dai documenti presentati, e in modo speciale dai quadri delle vendite di stabili fin qui fatte.

Il conto delle vendite, che citerò, mi prova che le previsioni stanno entro limiti ragionevoli. Il prospetto delle vendite di stabili, unito all'ultima relazione, ci dà tante vendite per lire 3,240,000.

Questi beni che, vendendoli, hanno prodotto lire 3,240,000, rendevano prima lire 112,000. Fu valutata la nuova rendita in lire 162,000; quindi vi fu un aumento di 49 o 50 mila lire.

Questo calcolo, anziché essere esagerato, è al disotto del vero, perchè è fatto in ragione di 5 lire di rendita per 100 di capitale. Ora, è evidente che, se l'intero prezzo ricavato da queste vendite si fosse convertito nell'acquisto di fondi pubblici, non si sarebbero solo ri-

cavate 162, bensì 180 mila lire di reddito. Vedo pertanto che, nelle vendite di un solo anno, la Cassa ecclesiastica ha potuto realizzare, trasformando i valori, un maggior reddito di circa 70,000 lire, al quale dev'essere ancora aggiungere le minori spese.

Questi dati, per verità non esaminati molto a fondo, ch'è avrebbero richiesto un tempo non così breve (e credo che un tempo non breve si sarà consumato per allestirli), mi hanno condotto a credere che, anche dato il caso che la Cassa, funzionando come opera pia e come corpo morale indipendente che vive e deve vivere di vita propria, anche dato il caso che non possa trovare una combinazione per fare un prestito indipendentemente dalle finanze dello Stato, potrebbe tuttavia provvedere ai suoi bisogni coi mezzi propri.

E metto in dubbio che possa fare un prestito, quantunque ne abbia già fatto uno una volta coll'Economato, perchè non so se nelle condizioni attuali la Cassa potrebbe fare un prestito o coll'Economato o con altri. Forse non troverebbe che a condizioni onerose, ma pure converrebbe cercare se è possibile una combinazione con altri che non sia la finanza dello Stato.

Capisco che è comodissimo il fare prestito quando si attinge nelle casse dello Stato (*Si ride*) senza pagare interessi e senza molte brighe e formalità; ma questo sistema, troppo comodo alla Cassa, è molto incomodo ai contribuenti. Ma suppongasì pure che la Cassa non possa fare un prestito indipendentemente da questo, io credo che la Cassa ecclesiastica, ritenuti gli aumenti successivi del suo reddito, può benissimo valersi temporariamente di una parte del suo capitale per far fronte agli impegni che la legge le impone.

A prima vista, o signori, parrà una cosa anormale lo intaccare il capitale; ma bisogna considerare i risultati. Se adesso la Cassa ecclesiastica ha due milioni e cinquecentomila lire di reddito; se, prevalendosi di una parte dei suoi valori capitali, da qui a dieci anni venisse a soddisfare tutti gli impegni che la legge le impone, e trovasse il suo reddito, non di lire 2,500,000, ma di tre milioni e mezzo, e quindi il suo reddito fosse di tale rilevanza che le permettesse di sopperire a tutti gli impegni che la legge le ha imposto, che male sarebbe stato lo avere intaccato temporariamente il suo capitale?

Malgrado la naturale avversione che si ha nel mettere mano al capitale, bisognerebbe consentire che in fine non è altro che un giro di valori, un uso anticipato dei miglioramenti aspettati nell'avvenire, e in fondo una operazione che gli amministratori e i padri di famiglia fanno soventissimo, e che lo Stato esso medesimo fa di frequente; quindi non vi è ragione per cui non lo possa fare la Cassa ecclesiastica.

Per viemmegì io spiegare il mio pensiero, io presenterò alla Camera un conto semplicissimo, fatto in via ipotetica e sommariamente, perchè dico il vero, non sono abbastanza illuminato per apprezzare al giusto quali potranno essere gli aumenti successivi che si verificheranno nelle rendite della Cassa ecclesiastica.

Pel mio intento però questo conto è più che suffi-

ciente, poichè io tengo a dimostrare la possibilità dell'espedito, e poco importa la matematica precisione delle cifre. Sarà in fondo questione di tempo, cioè rimarrà dubbio se l'intento si otterrà in sei o sette, piuttosto che in otto, dieci o dodici anni. La massima però sarà incontestabile.

Io suppongo che la Cassa ecclesiastica sia in tale condizione per cui, estinguendosi gradatamente una parte del suo debito vitalizio (e noi possiamo calcolare a un dipresso dal 2 al 2 1/2 per cento l'estinzione successiva, e salendo ad oltre un milione il debito vitalizio), noi possiamo ritenere un'estinzione annua di lire 20,000 a 25,000. Continuando poi la Cassa le sue operazioni, realizzando i valori che attualmente possiede e facendone la conversione in valori più fruttiferi e di meno costosa amministrazione, aumenterà il suo reddito per modo che, tenuto conto da una parte delle passività vitalizie estinte, dall'altra dell'aumento della rendita, si può in via ipotetica bensì, ma non senza qualche fondamento stabilire che la Cassa ecclesiastica possa avere un aumento annuo progressivo nei suoi redditi da 100,000 a 125,000 lire.

Ecco ora quale sarebbe il calcolo, stando ai dati che ci sono comunicati. Noi abbiamo un *deficit* nella rendita della Cassa di lire 678,000 circa: è vero che se ne domandano 751,000; ma ciò è in via di cautela. Credo anche che sia, perchè quando fu fatta questa domanda certe quistioni non erano ancora decise. Adesso si dovrebbe prescindere dal domandare l'aumento, e bisognerebbe che il signor ministro si contentasse della somma che rappresenta precisamente il *deficit* del bilancio. Sarebbe strano che si facesse una domanda diversa senza giustificarela.

Adesso adunque vi sarebbe un *deficit* di 678,000 lire. Calcolando nel modo che ho detto, avremo nel 1859 un *deficit* di lire 553,000; nel 1860 di lire 428,000; nel 1861 di lire 303,000; nel 1862 di 178,000; nel 1863 di 53,000; nel 1864 o nel 1865 il *deficit* sarebbe pareggiato.

Però, siccome tutte queste somme prelevate dai valori posseduti dalla Cassa avrebbero fruttato meno, bisogna tenere conto e fare aggiunta di tutti gli interessi perduti nel frattempo. Questi interessi farebbero salire la somma accennata da 2,200,000 lire circa a 2,700,000 lire circa; poniamo pure 3,000,000.

Ma di qui ad otto anni, se gli aumenti da un lato nelle rendite della Cassa e la diminuzione dall'altro nei pesi vitalizi continuano, noi avremo 800 o 900,000 lire da aggiungersi alla cifra del bilancio attuale della Cassa, la quale comincerebbe a soddisfare almeno in parte anche al terzo alinea dell'articolo 24. E la Cassa sarà pervenuta a questo risultato, sarà giunta colle sue proprie risorse, senza fare prestiti collo Stato, o con altre persone, e soddisfacendo nel frattempo ai suoi impegni...

ORTANA. Ma in che modo li paga?

DEPRETIS. Li paga col valore capitale: invece di comprare tanta rendita pel valore capitale di 678,000 lire, pagherà l'assegno al clero di Sardegna. Troverà, è vero, il patrimonio diminuito di tre milioni dopo otto o

nove anni; ma, non ostante questa diminuzione, la rendita nel suo complesso sarà, dopo otto o dieci anni, aumentata a segno che la Cassa si troverà in grado di far fronte a questo debito ed ai suoi impegni, senza punto avere avuto ricorso al Tesoro dello Stato.

Capisco che questo sistema può sembrare anormale, e se lo Stato si trovasse in pro-pere condizioni finanziarie, forse non sarebbe da seguirarsi; ma lo Stato è bisognoso almeno quanto la Cassa. Infatti se la Cassa, con un bilancio di lire 2,500,000 vi domanda 750,000 lire, cioè a un dipresso il terzo, a titolo di prestito; lo Stato, con un bilancio di 145 milioni, vi domanda all'incirca il quarto, chiedendovi 40 milioni, cosicchè parmi che si tratti fra enti in analoghe condizioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Sono paradossi!

DEPRETIS. Non sono paradossi; io non faccio quistione di cifre, dico a modo d'esempio; sarà il sesto, o sarà anche il decimo, poco importa alla questione.

Io dico adunque che non vedo giustizia in che lo Stato sovvenga di un prestito la Cassa in faccia ad un patrimonio ecclesiastico di 429 milioni, e a fronte di una domanda che consiste nell'invocare dai ministri l'esecuzione di concetti e di progetti già emessi dagli uomini stessi che sono adesso al potere. Io non so capire perchè si venga a domandarci il terzo prestito, e non piuttosto in questi mesi già passati non si sia presentato un provvedimento con cui si riformasse la Cassa in modo da far senza del concorso dello Stato. Un siffatto provvedimento non era difficile, e se il Ministero lo desidera, non può incontrare serie difficoltà.

Non credo poi che la Cassa abbia un'assoluta necessità di questo prestito, perchè non è ancora dimostrato che, come un'opera pia, non possa contrarre un prestito con altri da estinguersi a lungo termine, di fare insomma una combinazione finanziaria che le permetta di soddisfare ai propri impegni, senza mettere in più critica posizione di quella in cui già sono le finanze dello Stato; ben inteso che, ove occorra, sarebbe facile autorizzarla anche per legge.

Per ultimo, dico che, quand'anche dovesse servirsi temporariamente dei suoi capitali onde estinguere alcuna delle sue passività, se non altro per dare tempo al Ministero di formulare un progetto, io credo che la Cassa potrebbe benissimo usare anche di questo spediente, e non le sia nè punto nè poco necessario di ricorrere assolutamente alle finanze dello Stato.

Io vi domando, o signori: ma se la Cassa ecclesiastica invece di ricorrere allo Stato, per una sola volta, e solo per dar tempo al ministro di studiare e presentare alla Camera un progetto di legge, onde aspettare che questo progetto di legge abbia la sua sanzione, il che deve pure avvenire, se sono sincere le dichiarazioni che furono fatte, poichè bisogna bene che cessi questo assetto poco conveniente della Cassa; ma che male ci sarebbe se la Cassa si prevalessse dei suoi capitali, per reintegrarli poscia, tosto che il suo bilancio sia divenuto normale, o le dia modo di sopperire ai suoi bisogni non

solo pel pagamento delle pensioni che sono a suo carico, e delle congrue di terraferma e di Sardegna, ma più ancora a quello che è il suo più importante scopo, quello cioè di sovvenire ai parroci più bisognosi di terraferma, molti dei quali si trovano in condizioni ben vicine alla miseria; che male, dico, ci sarebbe se, in attesa di questo giusto provvedimento, la Cassa si valesse dei suoi capitali e lasciasse il facile spediente di attingere nelle casse dello Stato?

Io prego la Camera a riflettere che forse un po' di severità in questa circostanza sarà profittevole in contingenze avvenire. E coloro dei miei colleghi, soprattutto, che amano si tenga mano ferma in fatto di spese, che desiderano non si proceda a spese nuove senza una gravissima necessità, questi soprattutto dovrebbero riunirsi alla mia istanza, anche facendo sacrificio delle proprie convinzioni; perchè, una volta ottenuto questo precedente, saremo molto più forti nell'esigere severe economie e risparmi ulteriori.

Ma se cominceremo coll'acconsentire ad una spesa, di cui quanto meno è contestabile la necessità, io credo che con molto minore speranza di successo si potrà poi contrastare alle molte che ci verranno in seguito dimandate.

Io non faccio, o signori, alcuna proposta, perchè non spero che le mie parole abbiano persuaso l'onorevole ministro, nè mi lusingo siano abbastanza efficaci per persuadere la Camera; mi limiterò adunque a protestare in quel solo modo che io posso contro questa legge e questo sistema, deponendo nell'urna una palla nera. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al signor relatore, leggerò una risoluzione proposta dal deputato Boggio:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero per la riunione dell'Economato regio alla Cassa ecclesiastica e per la facilitazione nel concedere la pensione fuori chostro ai membri degli ordini religiosi stati soppressi colla legge 29 maggio 1855, che ne facevano istanza; ed esprimendo il suo desiderio di una riforma della legge 29 maggio 1855, in senso che la renda pienamente idonea al suo scopo, passa alla discussione degli articoli. »

La parola spetta al relatore della Commissione.

GUGLIANETTI, relatore. La cedo all'onorevole Oytana, riservandomi di parlare dopo.

OYTANA. Premessi i miei ringraziamenti all'onorevole guardasigilli e deputati Boggio e Borella, per le benevole espressioni di cui mi vollero nella discussione di ieri onorare per la direzione della Cassa ecclesiastica, della quale ebbi il carico per anni due e mezzo circa, mi permetterà la Camera che io le esponga alcune considerazioni specialmente nella parte finanziaria dell'amministrazione della Cassa stessa, procurando di appoggiarle, sia alle disposizioni della legge 29 maggio 1855, come ai documenti i quali esistono presso quell'amministrazione, e dei quali, occorrendo, si potrebbe riconoscere la sincerità ed esattezza.

Io non abuserò dei preziosi momenti della Camera, e la prego a volermi favorire della sua indulgenza di cui mi sento abbisognare.

Signori, che cosa volle il legislatore nel sanzionare la legge 29 maggio 1855? Il legislatore volle che cessassero di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le corporazioni religiose, le quali non attendono alla predicazione, alla educazione ed all'assistenza degli infermi; volle che cessassero di esistere quali enti morali, a fronte della legge civile, le collegiate non aventi cura d'anime, ad eccezione di quelle le quali si trovino in città la cui popolazione oltrepassa i venti mila abitanti; volle infine che cessassero di essere riconosciuti i benefizi semplici, ai quali non è annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

Applicò alla Cassa ecclesiastica, che creò colla legge stessa, i beni dei corpi morali da essa colpiti; prescrisse che i pro-dotti di questi beni dovessero essere impiegati negli usi da essa determinati, ed ordinò che le rendite le quali spettano alla Cassa ecclesiastica, dopo che si sarebbe soddisfatto agli usi che specificò, dovessero, in ordine di preferenza, applicarsi come segue:

1° Al pagamento delle congrue e dei supplementi di esse ai parroci di terraferma, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855;

2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime;

3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1000.

Vediamo ora che cosa si è fatto.

Dopo che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica prese possesso dei beni che le furono applicati, ha sempre pagato le pensioni ai membri delle corporazioni religiose ed ai membri delle collegiate: come pure ha pagato le congrue ed i supplementi di esse ai parroci di terraferma; le ha pagate per l'anno 1855 nella somma di lire 917,915; le ha pagate per gli anni 1856 e 1857; in guisa che in grazia della Cassa ecclesiastica lo Stato trovasi attualmente sgravato della somma di lire 2,753,757 92; a cui aggiungendo quella che è già portata nel di lei bilancio per l'anno 1858, si avrà la considerevole somma di lire 3,671,672. Laonde resta certo che per l'anno 1858 la Cassa ecclesiastica avrà fatto sì che lo Stato trovisi esonerato dal pagamento di questa egregia somma. Ora si potrà con ragione asserire che la Cassa ecclesiastica sia un'istituzione che non giovi allo Stato? Si potrà dire che la Cassa ecclesiastica abbia fallito al suo scopo? No certamente in questa parte del suo mandato.

Passiamo ora a vedere se la Cassa ecclesiastica potrà adempiere all'altra parte del suo mandato del pagamento dell'assegno al clero di Sardegna in un determinato tempo, o se mai, come mi parvero inclinati a credere gli onorevoli Boggio e Borella.

Nel mese di luglio 1855 la Cassa ecclesiastica, che in allora non riteneva che tenui fondi propri, dovette

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1858

provvedere pel pagamento delle congrue ai parroci di terraferma, pel primo semestre di quell'anno, nella somma di lire 458,957 82.

Fu quindi mestieri le fosse fatta una somministrazione, che ebbe luogo in lire 450,000, per la concorrente di lire 350,000 dall'Economato generale, ed in lire 100,000 dalle finanze dello Stato.

Alla scadenza del secondo semestre 1855 ha pure dovuto la Cassa provvedere pel pagamento delle congrue di cui sopra: ma siccome, per essere di recente istituita, ancora non poteva riscuotere i suoi proventi, si rese necessaria un'altra somministrazione di fondi, che le venne ancora fatta dall'Economato generale in lire 150,000. Per gli stessi motivi ottenne pel primo semestre 1856 un'altra suppedizione di lire 100,000 dalle finanze dello Stato. Tali somme addizionate costituiscono quella di lire 700,000.

Ora la Cassa per le congrue del 1855 pagò la somma di lire 917,915 64, delle quali lire 407,962 50 erano a carico delle finanze dello Stato; onde al debito di lire 200,000 verso le finanze stesse, si sostituì un credito di lire 207,962 50, le quali, dedotte dalle lire 500,000 avute dall'Economato, fanno sì che la somministrazione totale di lire 700,000 non abbia che a ritenersi nella somma di lire 292,037 50, rapporto alla Cassa medesima.

I risultamenti dei conti consultivi degli anni 1855 e 1856, non che dei bilanci preventivi degli anni 1857 e 1858 servono a meglio dimostrare la cosa.

Mi spiace di dover trattenere la Camera di questi particolari; ma, dopo la discussione di ieri, mi trovo in obbligo di doverli accennare perchè facciano parte del resoconto, onde ciascun deputato possa riconoscere a suo bell'agio se le cifre siano esatte, confrontandole, ove così gli piacesse, cogli originali donde furono desunte.

Esercizio 1855. — L'attivo generale della Cassa quale risulta dal conto dell'esercizio 1855

ascende a	L. 1,899,085 10
Il passivo ammonta a	» 1,688,815 77
Avanzo	L. 210,169 33

Esercizio 1856. — L'attivo generale della Cassa risultante dallo spoglio 1856 è di . . . (1) L. 6,475,971 59

Il passivo è di (2) »	6,216,234 49
Avanzo	L. 259,737 10

Avanzo dell'esercizio 1855	L. 210,169 33
Avanzo dell'esercizio 1856	» 259,737 10
Totale	L. 469,906 43
Suppedizioni come sopra	» 700,000 »
Deficienza residua	L. 230,093 57

che di poco si scosta da quella sopra notata di lire 292,037 50.

(1) Compreso il primo prestito delle finanze pel clero della Sardegna, ed i residui attivi in cui figura il credito della Cassa per le congrue indebitamente pagate.
 (2) Compresi i residui passivi.

Bilancio 1857, formato colla scorta dei risultamenti dello spoglio 1855, il quale non poteva ancora dare una idea precisa della situazione economica della Cassa perchè abbracciava solamente la metà dell'anno 1855:

Attivo	L. 7,687,180 19
Passivo	» 8,435,727 69
Deficienza	L. 748,547 50

che fu poi coperta col secondo prestito delle finanze pel clero della Sardegna.

Bilancio 1858, compilato a norma dei risultamenti dello spoglio 1856:

Attivo	L. 8,379,205 07
Passivo	» 9,054,657 99
Deficienza	L. 675,452 92

Deficienza risultante dal bilancio 1857 L.	748,547 50
Id. id. 1858 »	675,452 92
Differenza in favore del 1858 . (1) L.	73,094 58

Dalla testè riferita situazione finanziaria della Cassa, dalla sua istituzione sino alla formazione del bilancio 1858, si può affermare che il disavanzo attuale è rappresentato dalla cifra di lire 675,452 92, confrontando il totale attivo col totale passivo; e confrontando poi soltanto le entrate ordinarie colle spese ordinarie, sarebbe di lire 657,952 92.

Dunque non vi è dubbio che la Cassa ecclesiastica per il corrente anno si trova in condizione di dover ricorrere ad un prestito dalle finanze.

Si chiede: potrà la Cassa ecclesiastica fare cessare tale disavanzo coll'andare degli anni, o non mai? Io penso che si possa fare cessare in un certo intervallo di tempo.

Diffatti, a comporre il bilancio passivo concorrono tre debiti vitalizi, dei quali uno ascende alla somma di lire 17,403 40; e questo era già a carico degli enti colpiti dalla legge 29 maggio 1855; il secondo è il vitalizio delle famiglie religiose, il quale ascende a lire 760,626 78; il terzo è quello dei membri delle collegiate, il quale ascende a lire 276,366 23: in totale quei debiti vitalizi ascendono a lire 1,054,296 41.

Inoltre vi sono ancora altre passività che in avvenire devono cessare, e queste passività ammontano pure a notevole somma. Esse riguardano le *spese d'amministrazione* e simili, cioè: quelle delle contribuzioni in lire 194,329, quelle per le riparazioni dei terreni e dei fabbricati in lire 75,000, quelle dei livelli monastici in lire 10,000, quelle del personale dell'amministrazione tanto centrale quanto esterna coll'aggio dei contabili in lire 103,100, e quelle infine per la carta bollata, liti, iscrizioni ipotecarie e catasto in lire 17,000, le quali, riu-

(1) Hassi a ritenere che nella relazione del 16 gennaio 1858 alla Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica la differenza anzi indicata è notata in sole lire 70,621 58 perchè è ivi il risultamento del confronto tra le entrate ordinarie e le spese pure ordinarie. Laddove quella più sopra accennata di lire 73,094 58 si riferisce ad ambedue le parti del bilancio, ordinaria, cioè, e straordinaria.

nite insieme, formano il totale di lire 414,429. A questo totale, aggiungendo la complessiva somma dei tre debiti vitalizi in lire 1,054,396 41, e quella di lire 233,000 circa, che sarebbe il valore dei chiostrì, i quali, col tempo, per mezzo del concentramento, dovranno restare liberi, si avrà un totale generale approssimativo di lire 1,701,825 41. A questa somma si potrà aggiungere ancora il maggiore prodotto degli affittamenti e delle vendite, non che dell'impiego fruttifero dei capitali nello acquisto di effetti del debito pubblico.

Ma per raggiungere un tale stato di cose vi vorrebbe un tempo troppo lungo; si potrebbe quindi fare calcolo sulla metà di detta somma; tuttavia, anche a questo modo, per fare scomparire il disavanzo del bilancio, occorre ancora, come riconosceva l'onorevole collega Depretis, membro della Commissione, uno spazio di alcuni anni; epperò, durante questo termine, è pure necessario di mettere la Cassa in grado di sopperire al pagamento dell'assegnamento al clero di Sardegna.

E siccome la legge (articolo 24) prescrive che tale pagamento dovesse farsi colle rendite della Cassa ecclesiastica, e queste ancora non bastano per farvi fronte, è forza di fare il prestito di cui è caso. Si è osservato: se non può la Cassa sopperire colle sue rendite al pagamento anzidetto, si valga dei suoi capitali, ovvero si rivolga ad altri, e non allo Stato per un prestito.

Ma a questa osservazione pare si possa rispondere, che la Cassa ecclesiastica non può consumare o destinare i suoi fondi se non che nel modo impostole dalla legge. D'altronde, la Cassa, la quale dovette sostenere tante liti per avere il materiale possesso dei beni applicabile dalla legge, potrebbe, nelle attuali contingenze, trovare da altri, tranne che dallo Stato, un prestito di notevole somma? E se trovasse, non andrebbe essa soggetta a dure condizioni ed a gravissimi oneri, per cui chi sa quando potrebbe migliorare la condizione dei parroci che hanno un reddito inferiore a lire 1000, uno dei precipui scopi cui mirò il legislatore?

Del resto la Cassa ecclesiastica dimostra che essa non ha rendite, e chi in conseguenza le ha dato il mandato deve pagare, non essendo il mandatario tenuto di pagare di più di quello che ha ricevuto dal mandante; ma chi ha dato il mandato alla Cassa? È lo Stato: dunque paghi lo Stato; altrimenti vi potrebbe sorgere una questione tra lo Stato e la Cassa, questione di nuovo genere che deve certamente evitarsi. (*Parità*)

Resta a fare cenno delle liti, e riguardo a queste pare che si possa sperare siano per giungere pressochè al loro termine, essendo che il massimo loro numero si riferirebbe a cinque o sei punti di questione di diritto, che amasi credere possano essere, in definitivo giudizio, risolti in favore della Cassa.

Se vedessi l'onorevole Brofferio dovrei dirgli che le liti della Cassa non sono come allegò ieri in numero di 600, ma solamente di 506, che è pure già un bel numero; ma le vertenti però sono soltanto 208. Nè ciò deve fare meraviglia, se si ha riguardo allo stabilimento ed agli interessi cui esse si riferiscono.

Neppure è esatto quanto sarebbesi allegato intorno alle sentenze, che, cioè, una metà di esse sia stata sfavorevole alla Cassa; perchè le sentenze furono 276, di cui 172 riuscirono favorevoli e 114 contrarie, e così 48 in più favorevoli alla Cassa stessa. Nè ciò deve far sorpresa, trattandosi di un'amministrazione che, bisogna pure confessarlo, non ha molti amici, nemmeno tutti quelli che concorsero a crearla.

Debbo ancora parlare delle vendite.

Si teme che per l'avvenire le vendite non possano più dare il risultato che diedero per lo passato. Io non voglio manifestare un timore così esplicito, ma solo mi auguro di vedere a realizzarsi nell'avvenire gli stessi utili che già ebbe ad avere la Cassa ecclesiastica.

Vi accennerò quanto avvenne riguardo alle vendite, e dal loro risultato si potrà inferire come la Cassa potrebbe sperare con tal mezzo di migliorare le sue condizioni.

Le alienazioni del 2 luglio 1855 a tutto dicembre 1856 comprendono: fabbricati n° 9 al prezzo di 50,083 lire; terreni ettari 1601 al prezzo di lire 3,633,600 66: in totale lire 3,683,749.

Quale è l'aumento di reddito ottenuto su questa somma?

Per i fabbricati lire 887; per i terreni lire 70,402: in tutto lire 71,289.

Per il 1857 le vendite dal 1° gennaio a tutto dicembre furono: per fabbricati n° 64 al prezzo di lire 631,241; pei terreni ettari 1969 al prezzo di lire 3,241,598: in totale lire 3,872,839.

L'aumento di reddito ottenuto con queste vendite è di lire 67,616. Cosicchè, dal 2 luglio 1855 a tutto il 1857, le vendite consistono in fabbricati n° 74 al prezzo di lire 681,324; in terreni ettari 3570 al prezzo di lire 6,875,264: in totale di lire 7,556,588.

L'aumento di rendita provenuto alla Cassa da queste vendite è di lire 138,905, corrispondente a un capitale di lire 2,778,500. È vero che le cose potrebbero cambiare, ma io però credo che non cambieranno così facilmente quanto alla Cassa ecclesiastica.

Se essa nei primi tempi in cui ebbe tante opposizioni e tante avversità, ed in mezzo alle ultime condizioni economiche del paese, ha potuto vendere vantaggiosamente, pare che lo possa pure per l'avvenire, atteso il prezzo a cui fa le sue vendite.

Ma si obietto: la Cassa vuol vendere al prezzo di perizia, e non al prezzo di offerta, e quindi difficilmente troverà a vendere. No, signori, la Cassa non vuole vendere nè al prezzo di perizia nè al prezzo di offerta, essa vuole vendere al prezzo giusto e conveniente.

A questo riguardo non sarà inutile di conoscere quale sia il procedimento dell'amministrazione della Cassa nelle vendite.

Tizio offre di comprare un fondo, ovvero la Cassa sa che in un determinato luogo vi sono fondi che possono facilmente vendersi: cosa fa la Cassa? Essa ascolta l'offerta, la comunica ai suoi agenti, si informa, e se le consta che l'offerta è giusta, l'accetta; ma se risulta del

contrario ordina una perizia e sulle basi di questa tratta coll'offerente, e se si può accordare segue il progetto di convenzione col direttore della Cassa, il quale ne riferisce al Consiglio di amministrazione, e questo, in appoggio delle informazioni assunte, delibera sulla vendita; se la deliberazione è favorevole si comunica al guardasigilli, il quale consulta il Consiglio di Stato, ed in seguito al parere del medesimo viene la convenzione rassegnata al Re per la sua approvazione.

Egli è quindi manifesto che in questo modo non si può nè vendere a troppo caro nè a troppo modico prezzo, bensì a prezzo giusto e conveniente.

Potrei su tale oggetto anche rivolgermi alla testimonianza dei miei onorevoli colleghi che seggono in questa Camera, i quali hanno trattato varie vendite colla Cassa.

Non so se sia presente l'onorevole Sappa (*C'è! c'è!*); egli ha trattato una vendita che è certo di grande importanza, quale si è quella della Certosa di Collegno.

L'onorevole Chiò trattò pure una vendita di qualche considerazione. Così egualmente parecchi altri colleghi, i quali potrebbero giustificare che i contratti di vendita colla Cassa seguono a conveniente prezzo e di comune soddisfazione dei contraenti.

Quando poi non c'è l'offerta, ma c'è l'incanto, allora si fa eseguire la perizia, e se questa è troppo elevata, il Consiglio d'amministrazione, o chi spetta, ne fa operare il ribasso. Dunque anche sotto questo aspetto io credo che non vi possa essere pericolo che le rendite della Cassa ecclesiastica abbiano a scapitare.

Si opporrà forse che il disavanzo in bilancio essendo di lire 675,452 92, si possa a tale somma restringere la domanda di prestito.

Ma a questo proposito si osserva che, se si può credere che le questioni le quali sono tuttora pendenti siano risolte in senso favorevole alla Cassa, e se delle conseguenze di alcune delle medesime già si tenne conto nel bilancio, è però vero che non si potrebbe dire ancora che per esse tutte vi siano sufficienti fondi nel bilancio stesso. Eppertanto parve migliore consiglio mantenervi la somma di lire 751,409 per far fronte ad ogni eventualità che in qualche modo possa essere d'ostacolo al pagamento dell'assegno, meritevole di riguardo, che ne forma l'oggetto.

Riassumendo, parmi potersi conchiudere che la legge 29 maggio 1855 ha arrecato non lieve vantaggio allo Stato, e che tale vantaggio potrebbe col tempo farsi maggiore e divenire sufficiente agli usi determinati da quella legge;

Che perciò essa non merita gli appunti di cui fu fatta segno;

Che tuttavia, per quest'anno, è necessario il prestito di cui si tratta, attese le speciali condizioni in cui la Cassa si trova;

Che infine, malgrado il suenunciato vantaggio presente e futuro proveniente allo Stato in grazia della legge 29 maggio 1855, non si può dissimulare che questa sia da ben pochi gradita, e che si desideri di vedere

dato, nel limite del possibile, un migliore ordinamento della Cassa ecclesiastica, il merito della cui istituzione però, se si rammentano le circostanze del 1855 in cui ebbe luogo, non sarà difficile di apprezzarsi al vero da chi voglia essere giudice imparziale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Oitana, avendo esposto con molta esattezza e lucidità non solo le condizioni e le operazioni finanziarie della Cassa ecclesiastica, ma ben anche tutti i motivi giuridici i quali ostanto a che si accolgano, non dirò le proposte dell'onorevole Depretis, giacchè esso dichiarò di non volerne fare, ma i desiderii da lui manifestati, poco mi resta oramai dal canto mio ad aggiungere a quanto si è detto; mi restringerò quindi ad alcune rapide osservazioni sugli appunti speciali da quest'ultimo fattisi.

Secondo l'onorevole Depretis, non dovrebbe la Camera approvare la domanda dell'imprestito, sia perchè il Ministero avrebbe dovuto prima d'ora presentare un progetto di legge per migliorare la condizione della Cassa ecclesiastica e porla in grado di sopperire essa medesima al pagamento dei sussidi dei quali è questione, sia perchè potrebbe contrarsi quest'imprestito altrimenti senza rivolgersi al Governo, sia infine perchè in ogni caso essa potrebbe disporre delle somme capitali che va ritraendo dalla liquidazione dell'Asse che le venne assegnato.

La Camera vede che il primo appunto potrebbe tutto al più costituire una censura contro il Ministero, ma che però non vale a risolvere la questione. Ammettiamo pure per un istante che noi avremmo potuto provvedere in qualche modo; ma intanto, poichè ciò non si è fatto, le condizioni della Cassa non vengono per nulla a cambiarsi, epperò rimane incontestabile la necessità di un imprestito per potere pagare i sussidi che sono a suo carico. Se non che io credo di dovere assolutamente respingere un tale rimprovero e me ne appello alla lealtà della Camera e del preopinante medesimo. Negli anni scorsi già si richiesero consimili prestiti e non dimentico che sempre si mossero in questo recinto gravi difficoltà le quali onorano la Camera e la Giunta che se ne faceva l'interprete; imperciocchè, prima di sottoporre l'erario nazionale al pagamento di una somma qualunque per imprestito od altro titolo, vuoi maturamente esaminare se ciò sia indispensabile e fare eziandio i più rigorosi appunti al Ministero, il quale, potendo allontanare il bisogno di sottoporre a siffatto peso l'erario nazionale, abbia ommesso di farlo: ma, quantunque io abbia avuto l'onore di venire chiamato nel seno delle Commissioni nominate all'uopo, quantunque abbia lette, con la massima attenzione, le relazioni successivamente pubblicate, mai non mi sono imbattuto nel menomo invito di modificare con una nuova proposta la legge in vigore. D'altronde, o signori, parmi che il Ministero si sarebbe meritato un rimprovero appunto se si fosse affrettato a venirne a chiedere una modificazione senza una previa esperienza di alcuni anni; imperciocchè non debbonsi le leggi con tanta avventatezza

variare prima che la pratica tutti ne abbia chiariti i difetti ed i vizi.

Quanto al consiglio di fare sopperire al pagamento di questo sussidio per mezzo di un debito contratto con altri che col Governo, io prego la Camera di ricordare anzitutto quanto diceva l'onorevole Oytana, cioè che con molta difficoltà la Cassa ecclesiastica, nelle condizioni in cui versa, troverebbe a fare quest'impresito; ed ove trovasse, dovrebbe però a condizioni assai onerose sottostare, e fare sacrifici, i quali ricadrebbero poi alla fin fine a carico dello Stato; perchè, quando la medesima non fosse in grado di soddisfare ai suoi obblighi, questi dovrebbero pur sempre venire dallo Stato sopportati. Al giorno d'oggi è inoltre urgente di pagare questi sussidi, che sono diretti a procacciare al clero bisognoso gli indispensabili alimenti, e bisogna che ciò si faccia prontamente, per essere il primo trimestre già scaduto fino dal primo testè passato aprile.

Ora, se la Camera ci imponesse di contrattare questo impresito con altri, ci vorrebbe molto tempo prima di potere riescire nell'intento, e frattanto non sarebbero i sussidi corrisposti, siccome ce ne corre l'obbligo per debito di giustizia, giacchè essi sono il compenso delle decime, di cui i parroci fruivano, e come ce ne incumbe il dovere per principio di umanità, perchè, ripeto, essi sono destinati a provvedere del necessario sostentamento il clero più numeroso, più attivo, e che maggiormente merita l'interesse nostro.

Quanto al terzo suggerimento dell'onorevole Depretis, ad esso già rispose l'onorevole Oytana, e la sua risposta sta inoltre scritta nell'articolo 24 della legge. Io prego tuttavia l'onorevole preopinante a volere ancora porre mente a queste poche considerazioni.

Non accennerò che finanziariamente sarebbe cosa nuova che si estinguesse un debito annuo, il quale è imposto sulla rendita, consumando una parte dei capitali; è questo uno spediente cui può ricorrere qualche cattivo padre di famiglia o qualche persona che sia in via di fallimento, ma giammai un'amministrazione pubblica soddisfa le passività annuali coi redditi.

Inoltre l'articolo 24 della legge 29 maggio 1855 espressamente dichiara che cosa fare debba la Cassa e dei capitali e delle rendite; con queste soltanto essa deve pagare prima le congrue in lire 928,000, poi il sussidio al clero della Sardegna e gli altri oneri che sono a suo carico: perciò non potremmo adottare il datoci consiglio, fuorchè apertamente violandone il disposto. Ma vi ha un'altra considerazione ancora, che io non dubito sia per convincere pienamente la Camera e l'onorevole preopinante. Esso, nell'esordire del suo discorso, ricordava quale fosse stato lo scopo della legge, e lo deduceva sia dalle parole con cui il guardasigilli d'allora accompagnava la proposta, sia da quelle del relatore della Giunta incaricata di esaminarla e di riferirne alla Camera.

Ebbene, sia dalle une che dalle altre avrà l'onorevole preopinante veduto che il fine precipuo di tale provvedimento non fu tanto di esonerare lo Stato da ogni ag-

gravo, quanto un altro assai più nobile ed interessante, che giustificò la presentazione della legge agli occhi della nazione e determinò la maggior parte dei membri del Parlamento a votarla.

Questo scopo fu di migliorare la sorte dei parroci, i quali sono quasi privi di mezzi di sussistenza, e della cui misera condizione vivamente si preoccupa il Governo. Lo stato delle finanze non permetteva di venire direttamente in loro soccorso; si credette quindi atto non solo politico, non solo giusto, ma doveroso e santissimo, sopprimere corporazioni nemmeno al bene spirituale delle popolazioni assolutamente necessarie per porgere soccorso alla parte più eletta, più numerosa e più utile del clero; ed io dichiaro francamente alla Camera, nè di ciò rincresca al mio onorevole collega ministro delle finanze, che, se mi dimostrai inclinato a presentare un progetto di legge per accelerare il momento in cui le condizioni della Cassa saranno migliorate, non sarà tanto per isgravare lo Stato dall'obbligo del pagamento del sussidio, che quella verrà presentata, quanto per affrettare il momento, in cui si possa attuare il vivo desiderio che il Governo, il Parlamento ed il paese nutrono di venire in soccorso di questa benemerentissima parte del clero che tutte ha le nostre simpatie, e che attende i benefizi di questa legge che si vanno di anno in anno, malgrado i nostri voti, procrastinando con suo detrimento e nostro dolore. Se noi ci facessimo a consumare i capitali per pagare i sussidi al clero di Sardegna, ben vede la Camera quanto questi sacerdoti utilissimi sarebbero scorati, vedendo rimandata forse ad altra generazione la attuazione di quel provvido e generoso pensiero a cui vi ispiraste nel votare la legge del 29 maggio 1855.

Risponderò ora ad un'altra obiezione, di cui già teneva parola l'onorevole Oytana. Ci si disse di badare che, sotto l'apparenza di prestito, noi in sostanza facevamo un vero donativo. Io non lo credo; ma quand'anche fosse così, in tal caso non si farebbe altro che riconoscere che si paga un debito che è ancora a carico dello Stato. Si consideri difatti la Cassa ecclesiastica o come un ufficio governativo o anche come un corpo morale; non è meno vero che essa soddisfa un debito, del quale erano gravate le finanze. Essa non può ciò fare se non fino a concorrenza dei suoi averi; epperò, se fosse stata meno sollecita degli interessi dell'erario, secondo l'articolo 24 della legge avrebbe potuto chiedere non già un impresito, ma bensì il concorso diretto delle finanze, per far fronte a questo debito, perchè, le rendite che le si assegnarono per farne gli usi espressamente accennati non essendo sufficienti, essa, dopo avere giustificato tale insufficienza con la presentazione dei conti, non può essere obbligata ad una impossibile prestazione.

Ora, se avesse elevata una simile questione; se avesse provato che, a termini della legge di cui fu scrupolosa osservatrice, più non le resta per sopperire agli oneri imposti; se in tale condizione si fosse tra essa e lo Stato istituita una causa, come accennava l'onorevole

Oytana, io non credo che così facilmente le finanze avrebbero potuto uscirne con la vittoria.

Per altro, siccome la Cassa è penetrata delle condizioni dell'erario, e crede che ciò che oggi le manca potrà sovrabbondarle più tardi, non ha difficoltà di accettare anche un prestito. Ma, di grazia, questo lo si faccia se non volentieri, almeno almeno senza rimbrotti, e si tenga conto dei maggiori diritti che forse avrebbe potuto inalberare. Ecco le spiegazioni che io credeva poter dare a questo riguardo.

Dirò ora alcune cose sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Boggio. Anzitutto io lo prego d'avvertire che egli errava dicendo in quest'ordine del giorno che la Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro per la riunione dell'Economato alla Cassa ecclesiastica. Io credo che l'onorevole preopinante stesso dicesse il contrario: per lo meno io ho sempre parlato di riunione della Cassa ad un altro ente che ha affinità colla medesima, ossia all'Economato. La differenza è somma, e mi importa assai che sia ben rettificato l'equivoco a questo riguardo. Non è mai stata questione di sopprimere l'Economato per riunirlo alla Cassa ecclesiastica; si trattò invece di vedere se la Cassa ecclesiastica possa essere a quello riunita. Non ho bisogno di spiegarmi maggiormente, perchè la Camera senta come sia rilevante questa rettificazione, alla quale credo che non farà difficoltà nemmeno l'onorevole Boggio.

Ciò premesso, io dichiaro di non potere accettare quest'ordine del giorno, e non solamente non lo accetto, perchè sarebbe una censura indiretta contro il Ministero, il quale io credo non l'abbia meritata, per le ragioni addottesi da me or ora rispondendo all'onorevole Depretis, ma perchè finora non essendosi fatti studi sufficienti, e solo essendo io in pensiero di portarvi la mia attenzione, parmi che sarebbe prematuro tale ordine del giorno.

Del resto poi non credo nemmeno che si possa il medesimo accettare quanto alla parte che riflette la facilitazione nel concedere le pensioni fuori del chiostro ai membri degli ordini religiosi; perchè non può un ordine del giorno variare il disposto di una legge, e, per ammetterlo, converrebbe che la Camera esaminasse se ciò possa essere fatto a termine della legge 29 maggio 1855.

Sa la Camera che una legge interpretativa deve essere votata dalle due parti del Parlamento...

BOGGIO. Domando di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anche quando fosse accolto quest'ordine del giorno, se la legge vi ostasse, non dico che vi sia veramente un ostacolo insormontabile, ma almeno essendovi un dubbio, il medesimo potrebbe forse restare inefficace; e non è della dignità della Camera che essa emetta un avviso che rimanga poi senza effetto.

Riguardo alla terza parte contenuta in quest'ordine del giorno, e con cui si esprime il desiderio di una riforma alla legge precipitata, con essa si ripete la prima parte con cui si prenderebbe atto della dichiarazione

fatta dal Ministero riguardo alla riunione della Cassa ecclesiastica all'Economato; epperò, per le ragioni più sopra addotte, credo di doverla pure respingere, e spero che l'onorevole preopinante non vorrà insistere in questa sua proposta; e in ogni caso prego la Camera di non adottarla. Essa può stare certa che il Ministero non mancherà nel corso della ventura Sessione di esaminare e proporre i migliori temperamenti che possano accrescere le rendite della Cassa, o quanto meno diminuire le spese di amministrazione. E tanto più volentieri lo farà, in quanto, oltre al non volere più oltre venirvi a chiedere l'imprestito di queste 751,000 lire, esso desidera ardentemente che non sia più ritardato il momento in cui i parroci poveri, a cui sono le sollecitudini e le cure del Governo rivolte, sentano il vantaggio di questa istituzione che fu per loro beneficio in ispeciale modo creata.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

GUGLIANETTI, relatore. Signori, la discussione che sinora ebbe luogo agevolò d'assai il compito assegnato dal voto dei miei colleghi. Ad eccezione dell'onorevole mio amico Depretis, le cui seducenti speranze sull'avvenire economico della Cassa furono in gran parte dissipate dai rigidi calcoli dell'onorevole Oytana, tutti o pressochè tutti gli oratori si restrinsero a mettere in evidenza i molti e radicali difetti di questa istituzione, nella quale uno trovò persino il peccato originale; a proclamare la necessità di riformarla, ed a indicare il mezzo di metterla nell'avvenire in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata creata. Il progetto di legge e la nostra relazione furono quasi messi in disparte e dimenticati: gli argomenti da noi adottati per raccomandarvi l'adozione di questo progetto non furono combattuti.

Io perciò potrei quasi astenermi dal difendere ciò che non venne direttamente oppugnato: però alcuni appunti caduti qua e là nella discussione dalla bocca degli onorevoli preopinanti mi spingono a soggiungere brevi parole, assicurandovi che non abuserò della pazienza vostra, e spero meritarmi la vostra sofferenza se non altro con la brevità del mio dire.

Il primo che portò la parola in questa discussione fu l'onorevole Boggio, cui io sono riconoscente per le cortesie parole in lode della mia relazione che io sento immeritate.

Diceva egli non potere comprendere come si chiamasse prestito un sussidio dato senza, o almeno quasi senza speranza di restituzione, e lasciò credere che, provenisse ciò dalla sua inesperienza parlamentare, comechè non ancora avvezzo alle ambagi dello stile usato tra noi, e, di fresco entrato nella Camera, ritenesse la antica sua abitudine di chiamare le cose pel loro nome. Queste paionmi, o presso a poco, le espressioni da lui usate.

Si rassicuri l'onorevole Boggio, qui non vi è oscurità nè tergiversazione di sorta: la cosa è semplice. Solo che avesse avuto agio di leggere e di esaminare attentamente i rendiconti dei dibattimenti parlamentari che

su questo argomento ebbero luogo negli anni antecedenti (perchè oramai siamo al terzo prestito), egli avrebbe veduto che, non già per nascondere il vero stato della questione nè per illudere la Camera od il paese nè fare che sotto il colore di un prestito si accordasse un assegno, un dono, direi, alla Cassa, ma per volere stesso del Parlamento si diede questa forma a siffatto sussidio, che le finanze dello Stato per la terza volta concedono alla Cassa medesima, se le è favorevole il voto vostro.

Ho qui sott'occhio la relazione fatta in occasione della prima domanda. Allora il Ministero aveva creduto di non farne questione troppo grave, e di ottenerne l'approvazione come una spesa da scriversi sul bilancio dello Stato.

La maggioranza della Camera non fu di questo avviso, e domandò una legge speciale. Allora il Ministero presentò un progetto di legge d'un solo articolo assai speditivo in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a continuare per l'esercizio del 1850, come nei tre precedenti, il pagamento degli assegni o sussidi al clero di Sardegna, qualora la Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, non si trovi in grado di far fronte a tale pagamento. »

E la Commissione, preso a disamina il progetto ministeriale, volle che prendesse la forma di prestito; e nella relazione trovansi lungamente esposte le ragioni, per le quali, in coerenza al voto degli uffizi, preferì darle questo nome; ragioni che non mi farò qui a ripetere per non tediare la Camera.

Dunque non vi ha luogo a dubbiezze. Qui nessuno pensa ad illudere, come nessuno può essere illuso: e perciò l'onorevole Boggio può rassicurarsi che, finchè siederà nel Parlamento, ed io spero che vi rimanga lungo tempo, anzi che possa invecchiarvi, non sarà mai costretto a smettere la sua buona abitudine di parlare schietto e di chiamare le cose col loro vero nome, e che noi non gli daremo mai l'esempio contrario usando, secondo il celebre detto, della parola per mascherare il nostro pensiero.

Venendo ora al merito della legge, è inutile che vi spieghi l'origine di questo debito, per cui appunto la Cassa ecclesiastica viene chiedendoci un prestito. L'abolizione delle decime ha fatto sì che allo Stato, in virtù d'un compromesso, fosse imposto l'obbligo di pagare questi sussidi alla parte del clero ridotta all'estremo per quell'abolizione.

Lo Stato delegò l'obbligo assumendosi in forza della legge 23 marzo 1853, se non erro, lo delegò, dico, alla Cassa ecclesiastica, cui assegnò in dote il patrimonio di enti ecclesiastici soppressi, ed il diritto di esigere una tassa su certi corpi morali.

Le previsioni del Governo e del Parlamento andarono fallite; tre anni di esperienza ci mostrarono che alla Cassa ecclesiastica non furono assegnati mezzi sufficienti a conseguire lo scopo che si voleva raggiungere.

Ma se la Cassa, contro il nostro desiderio e contro la speranza del legislatore, trovasi in così strette condi-

zioni, se le sue finanze sono ridotte a mal partito, chi ne ha la colpa? Chi vuoi accagionare di queste angustie della Cassa?

Non la Cassa stessa, cioè la sua amministrazione, poichè tutti gli oratori resero le meritate lodi all'onorevole direttore della medesima, ed io loro mi associo ben di buon grado in questa parte; non il Governo, e tanto meno il ministro autore del progetto, poichè l'onorevole guardasigilli d'allora, che ora siede su questo banco, se alcuno gli attribuisse questa colpa, si alzerebbe tosto a ripudiare la paternità di quella legge, la quale fu mutata in peggio per l'iniziativa parlamentare esercitata nell'altro ramo del Parlamento.

Se pertanto vi fu imprevidenza, se vi fu difetto d'accorgimento nell'istituire la Cassa, nel fornirle dei mezzi necessari per raggiungere il suo scopo; se oggidì dobbiamo lamentare (come dissi nella relazione) lo sconco di un'istituzione creata per un fine determinato e mancante dei mezzi necessari per conseguire questo fine, la colpa, diciamolo francamente colla mano sul cuore, è tutta del potere legislativo, o di quelli almeno che hanno coi loro voti approvata quella legge, perchè nel dare vita ad un ente morale non hanno saputo o potuto comporlo in modo da potere rispondere al fine per cui lo volevamo istituito.

Nel mentre pertanto consentiamo facilmente, od almeno su molti punti, cogli oratori che vennero enumerando i difetti e vizi di questa istituzione, non potremo mai acconsentire alla conseguenza che ne deducono, doversi, cioè, rigettare il progetto di legge.

Se, rigettando questo progetto di legge, almeno cessasse l'obbligo di pagare gli assegni al clero di Sardegna, io non dirò quale sarebbe il mio voto, ma certo sarebbe molto seducente quest'attrattiva per coloro che sentono la misera condizione delle finanze dello Stato. Però, siccome, anche rifiutando questo progetto, l'obbligazione di pagare gli assegni ed i sussidi durerebbe pur sempre, non essendo da quel voto contrario rievocata la legge succennata del 1853, per cui lo Stato si assunse questa obbligazione, io non so bene qual guadagno si farebbe col respingerla. Se ciò avesse luogo, la Cassa ecclesiastica sarebbe obbligata a consumare i suoi capitali, volgerebbe di male in peggio e in pochi anni il suo patrimonio andrebbe decrescendo in modo da non essere neanche sufficiente a rispondere al primo scopo, cioè al pagamento dei supplementi di congrue, al quale ora fortunatamente essa provvede colle sue risorse ordinarie.

Non veggio adunque alcun vantaggio nell'adottare il mezzo eroico, che vanno proponendo alcuni nostri colleghi, di rigettare la legge. D'altronde, poichè giusta cosa è che sorga, come diceva l'onorevole Oytana, un amico, un difensore di questa legge, dico che non sarebbe molto conveniente alla Camera l'adottare tale proposta.

Che cosa è la Cassa ecclesiastica a fronte dello Stato? La Cassa ecclesiastica è un agente, per così dire, un delegato, un ente morale incaricato di eseguire, a nome dello Stato, certi pagamenti. Ora, quando il mandata-

rio si accinge ad eseguire l'affidatagli incumbenza di pagare un debito, ed il mandante gli nega i fondi necessari, credete voi che non abbia il mandatario ragione di lagnarsi che, da una parte, gli si voglia imporre un dovere, e dall'altra gli si rifiutino i mezzi di compirlo? Non so se la posizione che sarebbe fatta all'amministrazione della Cassa ecclesiastica per la reiezione della legge sarebbe qual si conviene ai rapporti che esistono tra lo Stato e quest'ente morale ed indipendente, come disse l'onorevole Depretis. Nè gioverebbe il dire che a questo mezzo eroico si vuole ricorrere non tanto a danno della Cassa che tutti amano, od almeno che la maggioranza liberale deve amare perchè creata dal suo voto e conforme ai suoi principii, benchè avrebbe forse desiderato un'istituzione fondata su basi migliori, e l'abbia accettata solo per impossibilità di ottenere il meglio, ma piuttosto per costringere il Ministero a svegliarsi dall'inerzia, o almeno dalla troppa peritanza che non gli lascia prontamente intraprendere una seria riforma della Cassa ecclesiastica.

A me non basta l'animo di far scontare alla Cassa ecclesiastica la colpa (se pur ve ne ha, perchè io non faccio qui nè l'accusatore, nè il difensore del Governo), l'inerzia cioè del Ministero; crederei d'imitare il procedere di chi si rivolta contro il sasso che lo ha colpito, non guardando alla mano, al braccio che l'ha lanciato. Si ecciti pure il Ministero, ma non si privi la Cassa dei mezzi necessari per adempiere ad un obbligo inevitabile impostole dalla legge a scarico e beneficio dello Stato.

Se gli onorevoli miei colleghi, i quali hanno così eloquentemente dimostrati i difetti organici della Cassa ecclesiastica, e l'impossibilità che essa possa per molti anni rispondere allo scopo, avessero adoperato il loro ingegno e le loro cure per studiare e preparare un progetto di legge che valesse, usando della iniziativa parlamentare, a temperare i lamentati difetti, a quest'ora saremmo riesciti assai meglio di quello che possiamo riprometterci dalle più animate discussioni, dai più vivaci ordini del giorno, dai più energici eccitamenti.

Io poi non ho così scarsa fiducia nell'iniziativa parlamentare come ne mostra l'onorevole Boggio. Questa non fu così sterile, come egli disse, durante la nostra vita parlamentare di dieci anni.

Tengo sott'occhio la nota di quello che si fece nel 1848, e da essa rilevo che per quel mezzo (lasciando a parte alcune proposte di poco momento) si vinsero: la legge per l'acquisto e distribuzione di fucili alla guardia nazionale, proposta dagli onorevoli Tosti e Valerio; la legge per soccorsi alla città di Venezia durante le ostilità contro l'Austria, dovuta al generale Antonini; la legge dei poteri straordinari attribuiti al Governo del Re durante la guerra, proposta dal deputato Boncompagni; la legge che stabilisce, o più presto dichiara l'eguaglianza dei diritti civili e politici senza distinzione di culto, proposta dall'onorevole Sineo, che lo rese tanto benemerito ai nostri concittadini acattolici e specialmente agli israeliti (*Ilarità*); finalmente la legge dell'espulsione della Compagnia di Gesù e suoi affigliati,

dovuta alla energica iniziativa del deputato Bixio, che mi spiace non vedere al suo banco (*Ilarità*), il quale allora militava nelle file del partito, non dirò liberale (perchè tutti oramai in questo recinto si dicono liberali, e io debbo crederlo), ma della parte più progressista della Camera d'allora.

E se molte volte le proposte dovute all'iniziativa parlamentare non fecero direttamente il loro corso, se non raggiunsero lo scopo di essere convertite in leggi, ebbero però sempre l'effetto d'indurre il Ministero ad assumersi egli stesso sollecitamente l'incarico di presentare i progetti che alla stessa meta tendevano; e per addurre un esempio, se noi abbiamo oggidì la legge intorno all'affrancamento delle enfiteusi perpetue, legge da tutti ravvisata utilissima al nostro paese, lo dobbiamo all'iniziativa dell'onorevole Pescatore, perchè il Ministero nella trascorsa Sessione non fece altro che riprodurre lo stesso progetto di legge antecedentemente stato presentato dalla Commissione incaricata di esaminare il progetto Pescatore. Io pertanto fo plauso per mio conto non già al progetto messo innanzi dall'onorevole mio amico Borella, che vuole convertire la legge in un prestito obbligatorio a carico della parte più ricca e più pingue del clero, perchè sarebbe in questo momento inopportuno, intempestivo, e forse poco acconcio allo scopo, ma al pensiero che lo dettò, che l'inspirò; perchè mi dà a sperare che altri imiteranno il suo esempio, ed i nostri onorevoli colleghi si recheranno a premura di studiare e proporre qualche mezzo più acconcio per provvedere sollecitamente al bisogno. Per mio conto pure non accetterei l'ordine del giorno dell'onorevole Boggio, perchè ho una ripugnanza invincibile, dopo le molte prove d'inutilità e d'inefficacia, a questo genere di deliberazioni, e perchè stimo la sua proposta forse meno opportuna, meno accomodata all'intento. Ho detto *per mio conto*, giacchè a questo riguardo io non ho autorità di parlare a nome della Commissione. Il nostro mandato non può oltrepassare i confini segnatici dal voto degli uffizi: essi ci hanno incaricati di esaminare, se veramente la Cassa ecclesiastica versava in tali contingenze da abbisognare per quest'anno dell'imprestito per potere adempiere gli obblighi che le furono delegati dallo Stato di pagare gli assegni di sussidi alla parte più povera del clero di Sardegna. Di questa necessità ci siamo convinti mediante l'esame dei documenti, che avemmo sott'occhio, e dei quali alcuni cenni vennero esposti nella breve relazione stata da me presentata.

Un'altra raccomandazione abbiamo avuto dagli uffizi, di eccitare cioè vivamente l'onorevole guardasigilli a darsi premura di presentare una legge, che rimedi ai difetti da tutti riconosciuti in quella istituzione, difetti che tutti desiderano di vedere scomparire al più presto a pubblico vantaggio.

Questo caldo invito noi lo abbiamo fatto al Ministero, e ne riportammo le dichiarazioni, che furono più ampiamente svolte dinanzi alla Camera dall'onorevole guardasigilli; voi ne apprezzerete il valore.

A questi punti si restringeva il nostro compito, nè

credemmo ci fosse lecito di andare più oltre; ora noi confidiamo che voi col vostro suffragio non vorrete disdire il mandato che ci avete affidato, e che noi abbiamo la coscienza di avere scrupolosamente e lealmente eseguito.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Io dirò poche parole.

L'onorevole Oytana faceva un'obiezione alle varie proposte che io veniva facendo, obiezione fondata sulla legge, e diceva le mie proposte giuridicamente ineseguibili. Ma io credo di avere preventivamente risposto a questa obiezione.

Quanto alla facoltà che la Cassa ecclesiastica, come corpo morale, abbia di fare un prestito, io non credo che colla legge attuale ci sia un impedimento. Non potrebbe essere un impedimento diverso da quello che hanno le opere pie in generale, alle quali per l'amministrazione è assimilata la Cassa ecclesiastica.

Ad ogni modo, supposto anche che questo impedimento esista, ma, Dio buono! è presto fatto a togliere la difficoltà, non vi ha che a proporre una legge che autorizzi la Cassa ecclesiastica a fare un prestito di lire 751,000 a quelle condizioni che crederà più convenienti.

Quindi da questo lato non ci sarebbe nessuna difficoltà. Infatti noi stiamo appunto facendo una legge per autorizzare lo Stato a fare un prestito alla Cassa ecclesiastica: se questo sistema si crede pregiudizievole allo Stato, si converta questa legge in un'altra, la quale autorizzi la Cassa ecclesiastica a provvedere ai suoi bisogni, sia con un prestito, sia realizzando una parte del suo capitale. Del resto a questa obiezione io credo di aver già risposto precedentemente.

Farò ancora un'osservazione all'onorevole Oytana. Rispondendo all'osservazione per me fatta, che colla legge si domandano 751,000 lire, quantunque mi paresse dal bilancio, che fu presentato, che la Cassa non abbisogni che di 678,000 lire, egli diceva: ma ci sono delle contingenze imprevedute, ci sono delle questioni ancora pendenti.

Ma io prego l'onorevole Oytana a riflettere che egli si metterebbe in contraddizione con se stesso, perchè, quando si è domandato il prestito di 751,000 lire, ci erano delle gravissime questioni pendenti, questioni che poi furono risolte in senso favorevole alla Cassa.

Ora, se quei dubbi non esistono più, di due cose l'una: o allora fu domandato meno, o adesso si domanda troppo. Mi pare che la contraddizione sarebbe evidente.

L'onorevole guardasigilli diceva che non credeva meritata la censura che io gli avrei rivolta, perchè avesse tardato a presentare il progetto di legge.

In verità, io non ho l'abitudine di lanciare censure contro i ministri, specialmente quando vedo che la censura non ha nessun risultato. Io ho fatto una storia, e cercato di accertare dei fatti. Questa storia è semplicissima: vi sono due prestiti precedenti; in occasione di questi due prestiti la Camera ha fatto sentire la sua

avversione a questo sistema, ha fatto sentire più o meno apertamente il desiderio che si procedesse ad una riforma. Persino la stessa riforma a cui accennava l'onorevole ministro, quella dell'unione della Cassa ecclesiastica coll'Economato, non è nuova, nè di quest'anno, nè di questa discussione; essa è stata fatta nell'anno precedente, ed io prego l'onorevole ministro a dare una occhiata alla relazione che l'anno scorso ci presentava l'onorevole Robecchi e vedrà che questa idea vi è già espressa, come uno dei voti manifestati dagli uffici. Ora dunque io dico: se i desiderii della Camera erano già conosciuti, se abbiamo già due prestiti fatti precedentemente, se le condizioni delle nostre finanze non le crediamo eccessivamente prospere; ma mi pare che sia ragionevole il dire che il Ministero, che in specie il guardasigilli, quanto meno, poteva nell'anno scorso studiare un progetto di riforma della Cassa ecclesiastica; il tempo ci era, ed il tempo che impieghiamo per discutere un prestito, forse lo si poteva più utilmente impiegare a discutere una riforma.

Egli poi, e pare che la sua osservazione si rivolgesse a me, mi faceva quasi carico che coi miei provvedimenti o coi miei consigli avessi avuto idea di ritardare uno dei principali benefizi della legge, quello di migliorare la condizione dei parroci poveri, contemplati nel terzo alinea dell'articolo 24 della legge. Ma fu ben diversa la mia intenzione, e le mie parole l'hanno dimostrato; perchè, se ho propugnato la riforma, ho detto espressamente che uno dei principali vantaggi, a cui mirava, era appunto di conseguire questo principale intento della Cassa ecclesiastica.

Mi pare dunque che l'appunto che mi faceva l'onorevole guardasigilli non sia giusto.

Mi sembra invece che si potrebbe molto meglio ritorcere contro lui quest'appunto, in quanto che egli, proseguendo nel suo sistema, seguitando nel metodo infelice dei prestiti senza procedere ad una riforma della Cassa, io dubito molto che egli non riesca, se non dopo un tempo indefinito e imprevedibile, a provvedere a quei bisogni che pare gli stieno tanto a cuore.

Risponderò una sola parola all'onorevole Guglianetti.

Egli diceva che la mia proposta di respingere la legge era una specie di rimedio eroico, la quale era stata combattuta, demolita da rigidi calcoli...

GUGLIANETTI, relatore. Ho detto le sue seducenti speranze.

DEPRETIS. Sì, le mie seducenti speranze erano state dileguate dai rigidi calcoli dell'onorevole Oytana.

Io ho ascoltato attentamente i calcoli dell'onorevole Oytana: egli stesso mi sembrò che riportasse, ad un dipresso, le cifre che io aveva attinto ai documenti che ci furono comunicati; le cifre, cioè sono consegnate nella relazione della Commissione di sorveglianza e che tendono a dimostrare i possibili e probabili miglioramenti nell'assetto della Cassa ecclesiastica.

Ma questi ragionamenti, anzichè venire a demolire od a distruggere le mie speranze, vengono anzi a confortarle: io non mi sono servito di altri argomenti: tutto

il mio ragionamento si fonda su quest'idea: essere probabile che la condizione della Cassa ecclesiastica vada di anno in anno migliorando, di anno in anno aumenti il suo reddito e diminuisca una parte delle attuali sue passività. Ed io voleva profittare di questo probabile miglioramento per contrarre un prestito, o per impiegare una parte del capitale per far fronte ai bisogni occorrenti, senza ricorrere alle finanze dello Stato.

GUGLIANETTI, relatore. E il terzo scopo?

DEPRETIS. Il terzo scopo? Tutti lo sappiamo che senza una riforma della istituzione stessa non sarà possibile raggiungerlo che in tempo molto lontano; di questo, spero, sarà persuaso il nostro onorevole collega, che l'ex-direttore della Cassa molto meglio di noi ne conosce la condizione e che potrà persuadere chi non lo fosse.

Io adunque conchiudeva il mio ragionamento, dicendo che nessuna grave difficoltà si può opporre a che la Cassa ecclesiastica per una volta, e per dare tempo al Ministero di studiare un progetto, contragga un prestito, o si valga temporaneamente dei capitali che ha a sua disposizione, salvo a reintegrarli quando il suo assetto sia migliorato.

Diceva da ultimo l'onorevole Guglianetti che, se vi fu mancanza, se vi sono difetti nella legge, in fin dei conti è colpa del potere legislativo; che noi non possiamo negare questi fondi alla Cassa, perchè sarebbe lo stesso come pigliarsela col sasso che ci ha colpiti, senza avvertire al braccio che lo ha scagliato.

Io ho citato la nostra storia parlamentare, cioè ho fatto sentire che non ultimo forse tra i motivi che indussero il Ministero a presentare il progetto di legge, che poi trasformato diede vita alla Cassa ecclesiastica, è stato il voto reciso della Camera di non volere più iscrivere nei bilanci le lire 921,000 per le congrue ai parroci.

I ragionamenti che ora fa l'onorevole Guglianetti, potevano essere svolti allora nè più nè meno. Anche allora si poteva dire quello che adesso dice l'onorevole Guglianetti, che cioè lo Stato, se si ricusava la legge, aveva obbligo di sopperire a quelle congrue e a quelle spese. Pur tuttavia la Camera si attenne a quello spendente, che intanto ci ha dato per risultato di sollevare lo Stato da quelle spese. Ed io credo che, se si facesse una seconda volta lo stesso, si finirebbe forse per ottenere di sollevare per sempre lo Stato dalle spese pel clero di Sardegna, e forse anche un provvedimento ancora più esteso.

Dico poi che io non divido la confidenza che ha l'onorevole Guglianetti nell'iniziativa parlamentare. (*Risa ironiche*)

Egli ha addotti molti esempi, ma questi esempi appartengono al buon tempo antico, sono del 1848 la massima parte (*Risa*); era un'epoca eccezionale! Uno solo ne ha citato dopo, quello dell'onorevole Pescatore, in cui abbia prevalso l'iniziativa parlamentare, benché anche la sua proposta d'iniziativa sia poi andata soggetta a qualche peripezia: non nego che sia riuscita e

contenga qualche cosa di buono, ma debbe por mente che fra tanti progetti di legge in nove anni votati, un solo è dovuto all'iniziativa parlamentare: e adesso, coi partiti quali sono divisi nella Camera, sperare che mi possa essere attribuito l'onore di fare prevalere coll'iniziativa parlamentare, renitente il Ministero, un progetto di riforma della Cassa ecclesiastica, oh! mi permetta che lo assicuri, l'onorevole Guglianetti, che io non vado tanto lontano colle mie speranze! (*ilarità*)

BOGGIO. L'onorevole Guglianetti, forse perchè la Camera ha il vantaggio di possederlo da molti anni, ha temuto che si fosse potuto vedere qualche allusione a lui nelle parole che io diceva ieri; però io credo di avere solo accennato alla vita politica in generale, in guisa che quelle mie osservazioni non possono applicarsi ad alcuno personalmente. Oltretutto io non dissi già che le ambagi fossero nelle parole, ma bensì nel fatto: ho detto, cioè, che si dava il nome di *prestito* a questo *sussidio*, ed ho soggiunto che, quando il danaro si dà ad un ente *insolvibile*, e gli si dà a tali condizioni che, quand'anche diventi solvibile, non sarà tenuto a restituirlo, è fare una singolare violenza al significato naturale delle parole il chiamare prestito un'operazione siffatta.

Epperò, quando udii oggi ricordare queste mie espressioni dall'onorevole relatore della Commissione per censurarle, credetti che egli si sarebbe accinto a provarci che la Cassa ecclesiastica è solvibile, e che potrà e dovrà restituire questo sussidio. Ma non fu senza meraviglia che invece udii l'onorevole Guglianetti proclamare che colle dichiarazioni del nostro collega l'onorevole Oytana erano state distrutte le lusinghiere speranze che l'onorevole Depretis aveva collocate sul florido avvenire della Cassa ecclesiastica. Questa confessione dell'onorevole Guglianetti rende assai facile il mio compito; a purgarmi dai rimproveri che mi ha mossi, basterà che io mi appelli alle sue stesse conclusioni.

Se egli medesimo ammette la infelicità delle condizioni finanziarie della Cassa, in ragione delle quali appunto io diceva ieri che non le facciamo un *prestito*, ma sì una vera *largizione*, con qual logica può ora appuntare questa mia opinione?

Egli inoltre opina che io vado errato nell'opinione poco favorevole che ho intorno agli effetti pratici della iniziativa parlamentare. Ha già risposto in parte l'onorevole Depretis; mi sia permesso aggiungere brevi osservazioni a questo riguardo.

L'onorevole Guglianetti citò quattro proposte state fatte da deputati nel 1848, e che ebbero esito felice. L'onorevole Depretis assai argutamente ha già notato come esse risalgono ad un'epoca che bene chiamò il *nostro buon tempo antico*.

Ma inoltre l'analisi di questi quattro progetti spiega la singolare ventura che ebbero, non ostante emanassero dalla iniziativa parlamentare.

Uno di essi fu quello col quale il Parlamento si esauriva attribuendo la dittatura al Ministero. Evidentemente questo progetto non poteva essere d'iniziativa del Governo, ed in qualunque tempo venga proposto, i

ministri saranno sempre disposti ad accettarlo volentieri.

Il secondo progetto, quello del deputato Sineo, non era che la spiegazione dell'articolo dello Statuto che proclama l'eguaglianza; era cioè una mera legge dichiarativa.

Gli altri due, quello del sussidio a Venezia e quello dei fucili alla guardia nazionale, erano due proposte eminentemente politiche, che si capisce benissimo come in quelle circostanze, quantunque emanate da deputati, abbiano potuto essere accolte.

Ma io domando all'onorevole Guglianetti: qualora oggi da questa parte o da qualunque altra della Camera si presentasse un progetto per la riforma della Cassa ecclesiastica, crede egli che quest'atto d'iniziativa avrebbe esito felice? Pur troppo io temo anzi che fra qualche momento la votazione che darà la Camera sul mio ordine del giorno convincerà l'onorevole Guglianetti che fabbrica sull'arena chi confida nella iniziativa parlamentare. (*ilarità*) E giacchè ho parlato del mio ordine del giorno, passerò alle obiezioni che vi ha opposte l'onorevole ministro.

In verità, quando io l'ebbi formulato, sa la Camera che cosa pensai? Rimasi alcun tempo in forse se lo dovessi proporre, perchè pareva a me stesso così mite, così circoscritto, son per dire, così insignificante, che io temeva di non sapere che cosa rispondere a chi m'invitasse a trovare qualche ragione per appoggiarlo!

Vegga ora la Camera quanto io abbia dovuto rimanere sorpreso nell'udire che in quelle innocentissime formole il ministro scopriva tanti pericoli, tanti inconvenienti, tanti motivi per respingerlo! E se finanche una proposizione formolata in termini così riservati; se una proposta *all'acqua di rosa* (mi si passi l'espressione) offende, per servirmi d'una frase che udii ieri ripetere, offende le fibre del Ministero, domando io: che esito potrebbe sortire l'iniziativa di qualche progetto più serio, più radicale?

L'onorevole ministro ha detto che, delle tre parti nelle quali si divide il mio ordine del giorno, respinge la prima, perchè, a suo credere, conterrebbe una censura al Ministero; respinge la seconda, perchè contraria al disposto delle leggi; respinge la terza, perchè non sarebbe, egli disse, che la riproduzione della prima parte.

Mi permetta l'onorevole ministro che alle sue parole d'oggi io opponga le sue parole di ieri.

Ieri sulla questione dell'unione dell'Economato colla Cassa ecclesiastica rispondeva: « e giacchè l'onorevole preopinante accenna esplicitamente alla riunione di questa Cassa a quella dell'Economato generale, io dirò francamente che tra i mezzi coi quali si potrebbe raggiungere lo scopo a cui tutti miriamo, quello da lui suggerito presenterebbe forse minori difficoltà e maggiori speranze di buon esito. »

Nel seguito della discussione, rispondendo ad altre sue osservazioni, io mi servii d'una parola che all'onorevole ministro non piacque: chiamai *sibilline* le sue risposte,

ed il signor ministro mi replicava con molto calore che non aveva date risposte sibilline, e che anzi aveva parlato in termini chiari e precisi.

« Prima di tutto, diceva, io non credo che le risposte dategli intorno al primo quesito da lui fattomi, se cioè il Ministero sia disposto, tra i mezzi coi quali esso possa accrescere i redditi della Cassa ecclesiastica, ad adottare quello di riunire questa amministrazione con un'altra che ha con essa molta affinità, possano meritarsi il qualificativo di sibilline, avendo detto senza ambagi, come lo ripeto chiaramente, che questo è uno dei mezzi che, a mio avviso, merita di essere studiato, potendo essere assai efficace, senza che incontri d'altronde gravi difficoltà. »

Or bene, ieri, perchè gli dico che non è stato abbastanza chiaro, si lagna ed aggiunge spiegazioni: oggi che, lieto di avere sentito queste spiegazioni, io dico che la Camera ne prenda atto, mi risponde che gli muovo una censura! (*Si ride*) E mi riesci tanto più strana cotesta conclusione, inquantochè il ministro era partito da ben altre premesse. Egli cominciava a dire che non credeva conveniente l'unione dell'Economato alla Cassa, ma sibbene quella della Cassa all'Economato; e sin qui non sarebbe stato impossibile il mettersi d'accordo. Ma ogni accordo diviene invece impossibile, dacchè il corollario di queste premesse ha da essere che chi prende atto delle dichiarazioni di un ministro gli dà un voto di biasimo!

Eh, Dio buono! i signori ministri sono così spesso distratti da tante altre preoccupazioni che non denno aversi a male se temasi che possano qualche volta dimenticare qualche dichiarazione, e se, per ovviare a questo inconveniente, la Camera ne prenda atto, onde potere così essere in grado, all'occorrenza, di richiamarle alla loro memoria!

Inoltre l'onorevole guardasigilli, ripetendo ciò che il signor presidente del Consiglio già mi aveva detto qualche giorno innanzi, invitavami a giovarmi della mia iniziativa parlamentare. Ma, se per ciò solo che prendo atto di una sua dichiarazione, mi dice che gli muovo una censura, che sarà mai se verrò a presentare un progetto di legge che egli non mostra di desiderare? (*ilarità*) Che cosa è dunque questa benedetta iniziativa parlamentare, della quale, se non fo uso, si dice che manco al mio dovere, e se mostro di volerne usare, anche solo sotto la forma più inoffensiva che può assumere, quella cioè di un modestissimo ordine del giorno, mi si oppone che io voglio mettere in accusa il Ministero? (*ilarità*) Davvero che io non so più in quale posizione i deputati finiranno per trovarsi se il signor ministro non troverà modo di mettere d'accordo fra di loro queste sue varie dichiarazioni.

La seconda parte della mia proposta dice il signor ministro che è in urto colla legge.

Anche qui risponda al signor ministro d'oggi, il signor ministro di ieri.

Quando io ebbi chiesto che si facilitasse ai monaci il mezzo di avere la pensione fuori del convento, il signor

ministro mi rispose in precisi termini: « Quanto poi al voto che faceva l'onorevole Boggio perchè l'amministrazione della Cassa ecclesiastica sia facile a concedere le pensioni ai membri delle corporazioni soppresse, che vogliono vivere fuori dei chiostrì, debbo dire che questo consiglio è già stato anticipatamente seguito... »

Secondo la opinione ministeriale di ieri, questo voto era adunque per modo giusto e naturale, che il Governo neppure attese gli venisse formulato per pensare a tradurlo in fatto; invece, secondo la opinione ministeriale d'oggi, questo voto medesimo diventa un oltraggio al Ministero, una violazione della legge!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Abbia la compiacenza di leggere tutta la frase.

BOGGIO. La servo subito. (*ilarità*)

« ... debbo dire che questo consiglio è già stato anticipatamente seguito per quanto la legalità ha potuto permettercelo, e per quanto i monaci stessi poterono porlo a profitto. »

Se il signor ministro desidera aggiungere ora qualche spiegazione, la udirò volentieri, e risponderò così ad un tempo e al testo di ieri ed ai commenti d'oggi.

Voci. No! no! Basta!

(*Il ministro fa segno di no.*)

BOGGIO. Il signor ministro, rimettendosi a quanto disse ieri, vuol forse insinuare che la frase or ora da me letta per quanto la legalità ha potuto permettercelo, spiegava e limitava le sue dichiarazioni di ieri. E sono pienamente d'accordo con lui su questo particolare. Ma è appunto in questo senso che è concepita la mia proposta.

Dicendo in essa che prendesi atto delle dichiarazioni del signor ministro per le facilitazioni ad avere la pensione fuori chiostrò, si accettano quelle sue dichiarazioni tali e quali le fece.

Non si impone cioè menomamente l'obbligo al ministro di concedere la pensione fuori chiostrò, anche nei casi nei quali la legge osterebbe; ma anzi lo si invita a concederla in quei casi e in quei modi che egli medesimo ieri indicò.

Eppoi, salvo creda il signor ministro che le dichiarazioni da lui fatte ieri fossero contrarie alla legge, non posso capire come, col prenderne oggi atto, si offenderebbe la legge. Che se il signor ministro vuole avere oggi un'opinione diversa da quella che ebbe ieri, è fuori d'ogni dubbio libero di farlo; ma mi permetta di dirgli che gli appunti che muove ora al mio ordine del giorno ripugnano alla sua dichiarazione di ieri.

Finalmente la terza parte del mio ordine del giorno sarebbe respinta dal Ministero, perchè, a suo avviso, sarebbe una mera e semplice riproduzione dell'alinea primo.

La Camera potrà fare facilmente ragione di simile appunto.

Dice questo terzo alinea: « La Camera, esprimendo il suo desiderio per la riforma della legge 29 maggio 1855 in senso che la renda pienamente idonea al suo scopo, passa alla discussione, ecc. »

Nel primo alinea non si fa che prendere atto delle dichiarazioni state emesse alcuni giorni addietro dall'onorevole presidente del Consiglio, e ripetute ieri dal signor guardasigilli, a mente delle quali il Ministero pareva disposto a procurare di unire la Cassa ecclesiastica coll'Economato; nel terzo alinea invece si accenna ad una legge che riformi nel suo complesso l'istituzione della Cassa stessa, in modo che possa ottenere il suo scopo.

L'alinea primo accenna un modo speciale di migliorare le sorti della Cassa, diminuendo le spese di amministrazione; l'alinea terzo invece allude ad un rinnovamento totale della legge e comprende tutti i mezzi idonei a migliorarla; sicchè l'alinea terzo è il *genere*, mentre l'alinea primo è la *specie*.

Dica il signor ministro che non vuole accettare questa terza parte del mio ordine del giorno, perchè importerebbe in certo modo l'obbligo al Ministero di presentare una legge di riforma; dica che egli non vuole assumere quest'impegno, perchè non crede che tale riforma si debba fare, ed io accetterò la discussione su questo terreno; e, se non altro, la sua dichiarazione sarà franca ed esplicita, ciascuno di noi saprà quali sieno le vere intenzioni del Governo a questo proposito; ma non si serva di un *fin de non-recevoir* che nulla ha di comune col paragrafo in discussione.

Questo circa alle obiezioni mosse dall'onorevole ministro al mio ordine del giorno; ma anche l'onorevole relatore della Commissione lo combatte, e dichiara di volersì opporre, sia per gli stessi motivi addotti dal ministro, sia perchè lo crede inutile. Due parole di risposta a queste obiezioni ed ho finito.

MICHELINI G. B. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*)

BOGGIO. Il mio ordine del giorno aveva sin da principio una utilità che dirò *generica*, utilità di circostanza, utilità politica, e mi lusingava che il Ministero ciò avrebbe riconosciuto, e l'avrebbe in conseguenza accettato. E si fu appunto per facilitargliene l'accettazione che non volli fissare un'epoca entro la quale questa legge si dovesse presentare. Io credevo di avere con questa proposta offerta al Ministero una propizia ed opportuna occasione di dare alla parte progressista della Camera e del paese un pegno della intenzione, che mi piace credere che egli abbia, di attuare anche nella politica interna un programma veramente liberale.

E mi sembra che appunto perchè le circostanze di questi ultimi tempi obbligarono il Ministero a proporre leggi che furono, sì, approvate per necessità dalla Camera, ma che non si possono dire molto accette alla parte liberale, avrebbe esso ora potuto con viemaggiore prontezza di consenso afferrare quest'occasione di fare anche qualche cosa per la parte progressiva.

Oltre a questa sua primitiva utilità, il mio ordine del giorno, dopo le opposizioni fattevi dal signor guardasigilli, ne acquistò un'altra, che è quella la quale mi persuade a mantenerlo, sebbene io abbia poca speranza di vederlo accolto.

O cioè la maggioranza della Camera lo accetta, ed esso varrà quale una spinta per quella riforma che il paese vivamente desidera di vedere attuata per motivi finanziari, non meno che politici; o invece quest'ordine del giorno verrà respinto, e gioverà, se non altro, a fare conoscere alla nazione quali siano i veri intendimenti del Governo e della maggioranza che voterà contro, relativamente a questa gravissima riforma, sulla quale io credo opportuno, anzi indispensabile, che ciascuno di noi spieghi chiaramente l'animo suo, affinché sappia il paese che cosa ha da sperare, che cosa ha da temere da questo Ministero e da questa Camera. (*Bene!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Boggio osservava essere il suo ordine del giorno così innocuo, che egli temeva, nel proporlo, che i suoi colleghi lo considerassero come superfluo. Se era in questa persuasione, forse avrebbe fatto meglio a non proporlo, a meno che fosse suo intendimento muovere una censura al Ministero, o almeno dimostrare una diffidenza verso il medesimo. Egli dice che si limita a prendere atto delle dichiarazioni che sono state qui fatte; ma, se così è, io credo che l'ordine del giorno è perfettamente inutile...

MICHELINI G. B. Si traduce in volontà della Camera.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Permetta che io ripeta che non posso accettare quest'ordine del giorno sotto un tale aspetto.

Devo poi aggiungere che nel medesimo, l'onorevole Boggio, benchè avesse presenti alla memoria le mie parole e le vedesse stampate nel rendiconto della Camera, mi fa dire che io dichiarai essere disposto, non di proporre, ma di esaminare se si possa, senza inconvenienti legali e con profitto della Cassa ecclesiastica, riunire l'Economato alla Cassa stessa. Io mi appello alla memoria dell'onorevole Boggio, mi appello alla Camera, mi appello al rendiconto, e dichiaro che non ho parlato che della riunione della Cassa ecclesiastica all'Economato, e non ho detto che questa sia una cosa che si possa fare senza difficoltà, ma bensì che tra i mezzi, i quali meritano di essere studiati, quello che si presenta più ovvio e meno scabroso è la riunione della Cassa ecclesiastica all'Economato, poichè si risparmierebbero le spese di una doppia amministrazione, e potrebbero anche ottenersi maggiori vantaggi, e pregava un momento fa la Camera di ben ritenere quanto fosse grande la diversità che passava tra il riunire la Cassa ecclesiastica all'Economato, od il riunire questo a quella.

Colla seconda parte dell'ordine del giorno si prenderebbe atto delle dichiarazioni del Ministero rispetto al facilitare la concessione delle pensioni ai membri delle case religiose soppresses, anche viventi fuori del chiostro. L'onorevole Boggio dimentica quanto dissi e venne inserito nel rendiconto. Io ho detto: *per quanto la legalità il permette*, ed ho aggiunte anche altre osservazioni che non verrò qui ripetendo, e che non si trovano scritte in quest'ordine del giorno.

Quanto alla terza parte poi, io credo di non avere errato quando osservai che essa è già inclusa nella prima, dove si parla di riunione della Cassa ecclesiastica all'Economato, a meno che si vogliano altre modificazioni; e allora io non poteva credere che, dopo la discussione che si è fatta ieri, l'onorevole Boggio, dopo aver preso atto delle mie dichiarazioni che erano appunto circoscritte a quell'unica modificazione, escludendo le altre che potevano essere un mezzo indiretto per giungere a ciò che il ministro non crede che possa essere il caso di proporre, volesse che la Camera manifestasse il desiderio di altre modificazioni. Ora, però, che si spieghi chiaramente, io dico che respingo assolutamente questa parte dell'ordine del giorno, e prego la Camera di non adottarla, perchè sarebbe esautorare la legge attuale, e manifestare desideri che, massimamente a fronte delle discussioni state fatte, non possono essere accettati dal Ministero, e credo che non saranno neppure accolti dalla Camera. In conseguenza persisto a respingere assolutamente quest'ordine del giorno.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Ho riformato il testo della mia proposta, perchè l'onorevole ministro, essendo libero di professare oggi un'opinione diversa da quella di ieri ed avendo non ha guari usato largamente questa facoltà, non è più il caso che la Camera prenda atto delle dichiarazioni di ieri, che egli ha oggi distrutte; epperò il mio ordine del giorno sarebbe ora così concepito:

« La Camera, esprimendo il suo desiderio, 1° per l'unione dell'Economato regio e della Cassa ecclesiastica; 2° per la facilitazione nel concedere la pensione fuori chiostro ai membri degli ordini religiosi stati soppressi colla legge 29 maggio 1855, che ne facciano istanza; 3° per la riforma della legge 29 maggio 1855 in modo che la renda pienamente idonea al suo scopo, passa alla discussione degli articoli. »

Così l'onorevole ministro è fuori causa.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro unicamente che respingo quest'ordine del giorno, come il primo che è stato presentato.

MICHELINI G. B. Io approvo il voto motivato dall'onorevole Boggio. Parmi impossibile soprattutto che non si approvi l'ultima parte di esso, che avrebbe per iscopo di impedire ulteriori prestiti alla Cassa ecclesiastica; la qual cosa si conseguirebbe ove, aumentando l'attivo, questo pareggiasse il passivo. Molto mi stupisce che il Ministero non approvi questo giustissimo divisamento. (*Segni d'impazienza*)

Quindi, siccome vi possono essere di quelli che approvino una delle tre parti della proposta Boggio e non le altre, così prego l'onorevole presidente di porle ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Rileggo il voto motivato proposto dall'onorevole Boggio, che metterò ai voti separatamente, procedendo per divisione.

Esso è del seguente tenore:

« La Camera, esprimendo il suo desiderio:

« 1° Per l'unione dell'Economato regio e della Cassa ecclesiastica ;

« 2° Per la facilitazione nel concedere la pensione, fuori chiostro, ai membri degli ordini religiosi stati soppressi colla legge 29 maggio 1855, che ne facciano istanza ;

« 3° Per la riforma della legge 29 maggio 1855, in un senso che la renda pienamente idonea al suo scopo, passa alla discussione degli articoli. »

BORELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BORELLA. Io credo che il mio articolo, che serve di controprogetto, debba avere la precedenza, perchè esso è affatto contrario alla legge che ci venne presentata.

Se invece la Camera passa alla votazione di questo ordine del giorno, implicitamente dà un voto favorevole alla legge, ed è ciò che io non voglio; la mia proposta, qualunque sia l'esito che essa possa incontrare, mi pare che debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole preopinante che il passare alla discussione degli articoli non implica l'adozione di veruna sanzione legislativa piuttosto in un senso che in un altro: non è che una presa in considerazione di ciò che fa il soggetto della legge che ci è presentata.

Quando verrà in discussione l'articolo 1, la proposta dell'onorevole Borella verrà a modo d'emendamento e come una surrogazione. E se la Camera la adotterà, resterà naturalmente abbandonato il progetto del Ministero. Quindi rimane intieramente salvo l'emendamento dell'onorevole Borella.

Rileggo la prima parte della proposta del deputato Boggio:

« La Camera esprime il suo desiderio:

« 1° Per l'unione dell'Economato regio e della Cassa ecclesiastica ; »

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Metto ai voti la seconda parte, così espressa:

« Per la facilitazione nel concedere le pensioni fuori chiostro ai religiosi degli ordini stati soppressi colla legge 29 maggio 1855, che ne facciano formale istanza ; »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Pongo ai voti la terza parte che è in questo tenore:

« Per la riforma della legge 29 maggio 1855 in senso che la renda pienamente idonea al suo scopo. »

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Pongo ai voti il complesso di questa proposta, che rileggo:

« La Camera, esprimendo il suo desiderio...

Voci. È già votata!

PRESIDENTE. La Camera ha rigettata la prima e la terza parte della proposta, ed ha adottata la seconda.

Dunque rileggo la parte che fu accettata dalla Camera insieme colle parole che chiudono la detta proposta, che non furono ancora votate:

« La Camera, esprimendo il suo desiderio per la faci-

litazione nel concedere la pensione fuori chiostro ai membri degli ordini religiosi stati soppressi colla legge 29 maggio 1855, che ne facciano istanza, passa alla discussione degli articoli. » (*Interruzioni diverse*)

Voci. Se è già votata!

PRESIDENTE. Fo notare a coloro che hanno fatto osservazioni, che, quando la Camera vota per divisione, il regolamento richiede che si debba deliberare sull'insieme successivamente.

Pongo dunque a partito il complesso di questa proposta.

(La Camera approva.)

Ora darò lettura degli articoli:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in lire 751,409. »

L'onorevole Borella propose invece questo articolo:

« È autorizzato un prestito obbligatorio sino alla concorrenza di lire 751,409 da esigersi proporzionalmente dagli enti morali designati dall'articolo 25 della legge 29 maggio 1855, ed eccedenti il reddito netto di lire 5000. »

L'onorevole Boggio propone un emendamento alla somma; chiede, cioè, che alla cifra di 751,409 si sostituisca quella di 675,451 92. Presentò poi altri emendamenti agli articoli successivi.

Voci. A lunedì! a lunedì!

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti...

BOGGIO. Domando la parola per isvolgere brevemente il mio emendamento. (*Numori d'impazienza*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Prego l'onorevole Boggio di pensare che siamo al 1° di maggio e che vi sono ancora molti lavori importanti da compiere.

BOGGIO. Prima di tutto, risponderò al signor presidente del Consiglio che, se siamo al 1° maggio senza che questa legge sia votata, colpa non è della Camera, la quale appena cominciò ieri a discuterla. E la urgenza, che ora un po' tardivamente si allega, non è motivo sufficiente per costringerci a votarla a precipizio, rinunciando persino a introdurre quelle modificazioni che le strettezze dell'erario inesorabilmente consigliano e alle quali appunto intendono provvedere gli emendamenti che ho proposti.

Il primo di essi ha questa ragione di essere. La Cassa ecclesiastica, per organo del signor ministro e per organo del nostro collega Oytana, ci dichiarò ieri ed oggi che ha una deficienza di sole lire 675,000; ma, se ha solo bisogno di questa somma, non vedo perchè si debbano concederle lire 751,000. Negli uffizi, quando esaminavasi questa legge, si disse che era in corso una gravissima lite, la quale poteva modificare sfavorevolmente le condizioni finanziarie della Cassa, sicchè con-

veniva usarle qualche larghezza. Ma questa lite fu decisa il 30 marzo, se non erro, dalla Corte di cassazione, e con quella decisione fu assicurato in modo definitivo alla Cassa ecclesiastica il patrimonio di quelle varie corporazioni colle quali era in lite, perchè sostenevano di non dovere essere comprese nel decreto di soppressione. Dunque manca ogni motivo per dare alla Cassa una somma maggiore del bisogno.

E, sebbene non si tratti che di *settantacinquemila* lire circa, io credo tuttavia che, mentre i ministri ad ogni momento ci dicono che bisogna andare a rilento nelle spese, noi non potremmo coscienzavolmente largire alla Cassa senza necessità una somma che non è punto dimostrato possa venire mai in seguito restituita.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le eventualità alle quali si voleva provvedere con le settantacinquemila lire di sopravanzo che risultano dal bilancio, non sono solamente per le liti mosse dai padri Filippini od altre corporazioni, ma anche per varie cause non meno gravi che sono pendenti con alcune collegiate, il patrimonio delle quali è già in possesso della Cassa ecclesiastica, e che, qualora quelle liti fossero decise contro la medesima, dovrebbe essere restituito.

Vi hanno pure le pretese dei monaci conversi e non sacerdoti, i quali credono di avere diritto ad una pensione uguale a quella di questi ultimi, mentre la Cassa ecclesiastica crede che possano solo pretendere alla pensione fissata pei conversi. Tuttavia, siccome io ho molta fiducia che tutte le questioni anzidette saranno risolte nel senso sostenuto dalla Cassa ecclesiastica, e che in ogni caso, quando ci mancassero i fondi per sopperire alla restituzione alla quale fosse condannata la Cassa in favore delle collegiate, e che dovessimo pur pagare le maggiori pensioni pretese da questi monaci, potremmo sempre domandare un credito supplementario, non ho veruna difficoltà di acconsentire a che il prestito sia ridotto alla somma di lire seicentotrentacinquemila.

PRESIDENTE. Il deputato Oytana ha la parola.

OYTANA. Io voleva pure dimostrare, come ha fatto l'onorevole ministro, potersi accettare il proposto emendamento.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Borella standosi più di tutte dal sistema del Ministero e della Commissione, la metterò ai voti.

La rileggo:

« È autorizzato un prestito obbligatorio di lire 751,409 da esigersi proporzionalmente dagli enti morali designati dall'articolo 25 della legge 29 maggio 1855 ed eccedenti il reddito netto di lire 500. »

CAIS. Domando la parola.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole Borella.

(Non è approvata.)

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Boggio?

GUGLIANETTI, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Boggio essendo accettato dalla Commissione e dal Ministero, rileggo l'articolo 1 così modificato:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 25 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in lire 675,452 92. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Per fare fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria sotto il n° 143 e colla denominazione: *Prestito alla Cassa ecclesiastica per il pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1858 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1858 del Ministero di finanze. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito, non che di quelli già fattile in esecuzione della legge 2 marzo 1856 e 19 aprile 1857, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

Il deputato Boggio propone che all'articolo 3, invece di dire: « e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855, » si dica: « gli obblighi portati dal n° 1 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

BOGGIO. Domando la parola per ispiegare il mio emendamento.

Voci a destra e al centro. No! no! Ai voti! ai voti!
(Rumori)

BOGGIO. Io credo che i tre quarti di coloro i quali non vorrebbero che io parlassi, non sanno che cosa sia quest'emendamento (*Sì! sì!*); imperocchè, se lo sapessero, capirebbero che, siccome quest'è la questione più grave, non è possibile votarla senzachè sia almeno formulata.

Se mantenete quest'articolo quale nella legge è proposto, voi dite che la Cassa dovrà restituire i prestiti che le accordammo allora solo quando abbia soddisfatto anche agli obblighi espressi al n° 2 dell'articolo 24. Ma in tale ipotesi la Cassa nulla restituirà più mai: togliete questo n° 3 e la Cassa potrà restituire. Imperocchè questo n° 3 dell'articolo 24 stabilisce che la Cassa ecclesiastica, dopo avere provveduto ai parroci di terraferma, dopo di avere provveduto a quelli di Sardegna, dovrà ancora migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1000.

La Camera ricorda che fra questi sonvene circa 2900, i quali hanno un reddito che varia dalle 237 alle 450

lire; saranno dunque *due milioni* circa di rendita che occorreranno alla Cassa per far fronte a questi sussidi; aggiungiamo le 928,000 lire per la terraferma e lire 751,000 per l'isola, ed è provato che allora solò la Cassa potrà cominciare a restituire, quando disponga di circa *tre milioni e settecentomila* lire di rendita netta, dedotto cioè il *debito vitalizio*, le spese d'amministrazione, ecc. E siccome il suo asse totale è calcolato in *quaranta milioni*, giudichi la Camera se possa mai venire caso in cui la Cassa trovisi in grado di restituire il prestito se non si accetta l'emendamento che proposi.

Soggiungerò inoltre che il Ministero e l'onorevole Oytana, ieri ed oggi, dichiararono che questo terzo obbligo di soccorrere i parroci aventi un reddito inferiore alle lire 1000 è solo eventuale e viene dopo quello di sussidiare i parroci della Sardegna; dunque quest'ultimo deve avere la preferenza: epperò io propongo che si diano anzitutto alla Cassa i mezzi di restituire il denaro che le fu mutuato per abilitarla a far fronte ai pesi di cui al n° 2; poi, quando avrà fatto questo rimborso, lasciamo pure che venga in sussidio ai parroci che hanno meno di mille lire.

In due parole, quando avrà pagati i debiti, lasciamo che faccia atto di liberalità; ma far atti di liberalità prima d'aver pagati i debiti, ecco ciò che non trovo nè giusto, nè logico.

GUGLIANETTI, relatore. Domando la parola.

La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Boggio, perchè essa considera la Cassa

ecclesiastica non solo come istituto di sollievo alle finanze, ma anche come istituto di sollievo ai parroci poveri. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Boggio.

BOGGIO. In seguito alle osservazioni dell'onorevole relatore, ritiro quest'emendamento. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 secondo la proposta del Ministero e della Commissione.

(È adottato.)

Si procede alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	114
Votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	78
Voti contrari	29
Si astennero	7

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del progetto di legge: arginamento dell'Arc e dell'Isère;

2° Riordinamento dei Consolati all'estero.